Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 254 del 30 ottobre 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 178

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 2000. — *Modificazioni allo statuto dell'Università* *Pag.* 5

ALLEGATO 1 . . . . . . » 7

ALLEGATO 2 . . . . . . » 23

ALLEGATO A . . . . . . » 52

ALLEGATO B . . . . . . » 56

ALLEGATO C . . . . . . » 57

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con proprio decreto n. 5626 del 18 settembre 1995, pubblicato nella G.U. n. 233 del 5 ottobre 1995, successivamente modificato con proprio decreto n. 1119 del 30 marzo 1999, pubblicato nella G.U. n. 89 del 17 aprile 1999;

VISTO l'art. 72, comma 1, dello Statuto che stabilisce che le modifiche dello stesso sono adottate con deliberazioni del Senato Accademico assunte a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Consiglio di Amministrazione e, se di competenza, il Consiglio degli studenti;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2000 e del Senato Accademico del 16 marzo 2000, con le quali è stato modificato e/o integrato lo Statuto;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 30 maggio 2000 da cui si evincono rilievi di legittimità alle predette modifiche;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 14 luglio 2000 e del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2000, con le quali si è stabilito di conformarsi ai rilievi ministeriali;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 29 maggio 2000 e del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2000, con le quali è stato modificato ed integrato l'articolo 77 dello Statuto;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 ottobre 2000, prot. 887, da cui risulta che la modifica citata è esente da rilievi sia di merito che di legittimità;

DECRETA:

Art. 1.

Sono emanate le modifiche allo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, riportate nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In forza delle modifiche di cui all'art. 1, lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II è riportato nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto.

Napoli, 19 ottobre 2000

Il Rettore: TESSITORE

Allegato 1

TITOLO I - PRINCIPI

Articolo 2 - Finalità istituzionali

Il comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"4. L'Università garantisce ai singoli professori e ricercatori, nel rispetto dei loro stati giuridici, la libertà e l'autonomia della ricerca e la libertà e l'autonomia dell'insegnamento nel rispetto delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi dei curricula didattici previsti dalle strutture di appartenenza."

Dopo il comma 4 dell'articolo 2 è inserito il seguente nuovo comma 5:

"5. L'Università, nel rispetto della propria unità e, a salvaguardia della pluralità delle culture che contribuiscono alla sua identità, realizza il decentramento strutturale, funzionale e amministrativo dell'Ateneo mediante l'articolazione in Poli."

Il previgente comma 5 dell'articolo 2 assume la numerazione di comma 6.

Il previgente comma 6 dell'articolo 2 assume la numerazione di comma 7 ed al rigo terzo vengono soppresse le parole: "consorzi ed altre".

Il previgente comma 7 dell'articolo 2 assume la numerazione di comma 8 ed è così riformulato:

"8. L'Università può partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le società di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata da apposito regolamento."

Articolo 3 - Ricerca e didattica

Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"1. L'Università, riaffermata la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico, programma, mediante piani di sviluppo, le attività di ricerca e di insegnamento e ne valuta i risultati mediante apposito Nucleo di valutazione di Ateneo previsto dal presente Statuto all'articolo 21."

Articolo 6 - Amministrazione

Il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. L'Università adotta nell'attività amministrativa il metodo della programmazione, della trasparenza e del controllo, che si fonda sulla verifica dell'efficacia e della economicità della attività svolta, avvalendosi anche dell'apposito Nucleo di valutazione di Ateneo, così come previsto nel presente Statuto all'articolo 21."

Il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"4. In attuazione dei principi dell'autonomia e del decentramento, l'Università si articola in Poli."

TITOLO II - ORGANI

Articolo 9 - Organi dell'Università

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Sono organi dell'Università:

a) il Rettore;

b) il Senato Accademico;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) la Giunta federativa dei Poli;

e) il Consiglio degli studenti di Ateneo."

Articolo 10 - Rettore

Il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"1. Il Rettore rappresenta l'Università ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di vigilanza. Convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta federativa dei Poli. Esercita tutte le altre attribuzioni, comprese quelle disciplinari, che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In caso di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Senato Accademico o al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva."

Articolo 11 - Elezione del Rettore

Alle lettere b) e d) del comma 2 dell'articolo 11 sono soppresse le parole: "se attivati".

Articolo 13 - Senato Accademico

Il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"2. In particolare il Senato Accademico:

a) elabora il programma di attività e di sviluppo dell'Università sulla base delle proposte delle strutture per la ricerca e per la didattica tenendo conto altresì delle relazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo; lo approva previo parere, per quanto di competenza, del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Polo e del Consiglio degli studenti di Ateneo;

b) promuove e coordina le attività di ricerca dell'Università anche alla luce dei programmi definiti dai Poli;

c) determina la ripartizione tra i Poli dei fondi in bilancio destinati alla ricerca;

d) stabilisce il calendario accademico; sovrintende alle attività ed ai servizi didattici disciplinandone la gestione da parte delle competenti strutture sia interne che esterne all'Università;

e) sentite le Facoltà interessate, programma gli accessi ai corsi di studio;

f) determina, anche su proposta dei Consigli di Polo, i criteri generali per la promozione e l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico;

g) delibera in merito all'attivazione dei Poli, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nonché, su parere favorevole dei Consigli di Polo interessati, in ordine a modifiche di afferenza da parte delle strutture interessate;

h) delibera, anche su proposta dei Consigli di Polo, in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione delle strutture per la didattica nonché dei corsi di studio su proposta delle strutture didattiche competenti;

i) delibera, anche su proposta dei Consigli di Polo, in merito alla costituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti e delle altre strutture per la ricerca, nonché, sentito il Dipartimento da ciascuno prescelto, in ordine alle afferenze;

l) delibera il regolamento didattico di Ateneo secondo le norme di legge vigenti; approva il regolamento degli studenti di Ateneo, sentiti il Consiglio degli studenti di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta federativa dei Poli;

m) approva altresì, sentito il Consiglio di Amministrazione e la Giunta federativa dei Poli, i regolamenti quadro delle strutture per la ricerca, per la didattica e di servizio;

n) approva ogni altro regolamento previsto dal presente Statuto o ritenuto necessario, che non rientri nell'autonomia delle singole strutture;

o) definisce gli indirizzi per la stipula di contratti e convenzioni inerenti l'attività didattica e di ricerca e per lo svolgimento delle attività per conto terzi;

p) indica al Consiglio di Amministrazione i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i Poli e tra le strutture non afferenti ai Poli sulla base delle richieste avanzate;

q) ripartisce tra i Poli, sulla base delle richieste delle Facoltà, le risorse finanziarie destinate ai posti di professore e di ricercatore in coerenza con il programma di attività e di sviluppo dell'Università;

r) determina i criteri di funzionalità complessiva e i parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

s) formula il piano di attribuzione delle risorse per le attività culturali dell'Università, per i professori a contratto, per l'attivazione di altre forme di supporto alla didattica, per i Dottorati di ricerca, per le Scuole di specializzazione e per l'istituzione di borse di studio e di addestramento;

t) esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sulle sue variazioni;

u) esprime parere sul regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

v) esprime parere in merito all'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti, sentito il Consiglio degli studenti di Ateneo;

z) esprime pareri al Rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;

aa) nel rispetto dell'autonomia del Nucleo di valutazione di Ateneo, sovraintende ai meccanismi di valutazione delle attività didattiche e scientifiche;

bb) definisce e attua, con il contributo dei Poli, la politica dell'Ateneo per il diritto allo studio;

cc) promuove corsi di studio trasversali a più Poli e sovraintende alle corrispondenti attività, sentita la Giunta federativa dei Poli;

dd) promuove progetti di ricerca interdisciplinari che coinvolgano più Poli;

ee) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti."

Dopo il comma 2 dell'articolo 13 si aggiunge il comma 3:

"3. In mancanza di pareri e proposte previsti nel presente articolo da parte di strutture collegiali, il Senato Accademico procede di propria iniziativa."

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

Il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) sentito il Senato Accademico e in coerenza con i criteri fissati dal programma di attività e di sviluppo dell'Università, approva il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

b) sentito il Senato Accademico e sulla base delle indicazioni contenute nel programma di attività e di sviluppo dell'Università, approva il piano edilizio definendo le risorse per i relativi interventi attuativi e provvedendo alla loro destinazione ai Poli e alle strutture non afferenti ai Poli;

c) sentito il Senato Accademico, provvede alla destinazione delle risorse finanziarie ai Poli e alle strutture non afferenti ai Poli;

d) in coerenza con i criteri fissati dal Senato Accademico, delibera la pianta organica del personale e definisce i contingenti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario da destinare ai Poli, alle strutture non afferenti ai Poli e alla amministrazione centrale;

e) in coerenza con i criteri fissati dal Senato Accademico, definisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei posti dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti alle strutture aggregate nei Poli;

f) sentito il Senato Accademico, approva il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università e, fatte salve le competenze demandate ad altre strutture, adotta i relativi provvedimenti;

h) approva contratti e convenzioni, quando non di competenza del Direttore Amministrativo e degli organi delle strutture con autonomia di gestione; delibera sull'accettazione di contributi, lasciti e donazioni;

i) delibera in ordine alle liti, salva la competenza del Direttore Amministrativo; nomina per le stesse procuratori e difensori; delibera eventuali transazioni;

l) sentiti il Senato Accademico, la Giunta federativa dei Poli e il Consiglio degli studenti di Ateneo, determina l'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti;

m) adotta le misure opportune per l'attuazione dei principi di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto in tema di diritto allo studio e di attività sociali, culturali, ricreative e sportive;

n) attua il piano di attribuzione delle risorse di cui alla lettera p) del secondo comma dell'articolo 13 del presente Statuto;

o) esprime pareri al Rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;

p) adotta provvedimenti in ordine alle determinazioni conseguenti alle osservazioni e ai rilievi del Nucleo di valutazione di Ateneo;

q) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti."

Articolo 16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Rettore;

b) il Prorettore;

c) il Direttore Amministrativo che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante;

d) tre Direttori di Dipartimento afferenti a Poli diversi;

e) quattro professori ordinari;

f) quattro professori associati;

g) quattro ricercatori;

h) quattro rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario che siano in servizio effettivo presso l'Università individuati in modo che ciascun Polo e l'amministrazione centrale abbiano un rappresentante;

i) sei studenti eletti dal Consiglio degli studenti di Ateneo nel suo seno;

l) un membro designato dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

m) un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato che, per la durata in carica del Consiglio, concorra alle spese di funzionamento dell'Università in misura annuale fissata dallo stesso Consiglio di Amministrazione, con fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività."

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente nuovo articolo rubricato "Giunta federativa dei Poli" che assume la numerazione di articolo 17:

"**Articolo 17 - Giunta federativa dei Poli**

1**.** Al fine di garantire la realizzazione della interconnessione federativa è costituita la Giunta federativa dei Poli, che è composta:

a) dal Rettore, che la presiede;

b) dal Prorettore;

c) dai Presidenti dei Poli;

d) dal Direttore amministrativo che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante;

e) dal Presidente del Consiglio degli studenti di Ateneo.

2. Qualora, in seguito a modifica di Statuto, i Poli e, di conseguenza, i componenti della Giunta risultino di numero pari, il Rettore nomina un nuovo componente della Giunta federativa dei Poli, scegliendolo tra i professori di ruolo dell'Ateneo.

3. La Giunta federativa ha il compito di coordinare l'attività dei Poli e di istruire proposte su argomenti attinenti ai Poli da sottoporre per la delibera agli organi di governo, ove previsto dallo Statuto."

Il previgente articolo 17 rubricato "Consiglio degli studenti di Ateneo" assume la numerazione di articolo 18.

Il previgente articolo 18 rubricato "Composizione del Consiglio degli studenti di Ateneo" assume la numerazione di articolo 19. I commi 3 e 4 del citato articolo sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, che lo convoca e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è membro del Senato Accademico e della Giunta federativa dei Poli.

4. Il Consiglio elegge tra i propri membri gli studenti che fanno parte del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico."

Dopo l'articolo 19 rubricato "Composizione del Consiglio degli studenti di Ateneo" sono inseriti i seguenti nuovi articoli 20 e 21:

"**Articolo 20 - Commissioni e Centri di Ateneo**

1. Per la programmazione e l'organizzazione di particolari servizi di attività di interesse generale dell'Ateneo, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, possono provvedere alla costituzione e attivazione di Commissioni e Centri di Ateneo di tipologia diversa da quella di cui all'articolo 30, disciplinati da propri regolamenti. Tali Commissioni e Centri possono essere costituiti anche su proposta della Giunta federativa dei Poli per esigenze specifiche dei Poli.

2. Le proposte delle Commissioni sono trasmesse agli organi di governo.

3. Le Commissioni sono sciolte una volta realizzate le finalità che ne hanno richiesto la costituzione.

4. Ai Centri previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30.

Articolo 21 - Nucleo di valutazione di Ateneo

"1. Per conseguire il costante miglioramento del livello di qualità, efficienza ed efficacia delle attività formative e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione tecnico-amministrativa è istituito il Nucleo di valutazione di Ateneo. Il Nucleo esprime la sua valutazione circa l'attuazione dei principi di cui agli articoli 3, 6 (comma 1) e 7 (comma 1) del presente Statuto.

2. Il Nucleo è autonomo e l'Ateneo ne assicura la piena operatività, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

3. Tutti gli uffici e gli organi dell'Università sono tenuti a fornire informazioni e a collaborare con il Nucleo di valutazione di Ateneo, che redige apposita relazione annuale.

4. Il Nucleo è composto da sette membri di cui almeno quattro esterni all'Ateneo e fra questi non meno di due esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

5. Nomina e modalità di funzionamento sono stabilite con decreto rettorale su proposta del Senato Accademico d'intesa con il Consiglio di Amministrazione.

6. Ai componenti del Nucleo è corrisposta un'indennità nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

7. Il Nucleo si avvale della collaborazione delle Commissioni scientifiche e didattiche dei Poli."

TITOLO III - RICERCA

Il previgente articolo 19 rubricato "Strutture per la ricerca" assume la numerazione di articolo 22.

Il previgente articolo 20 rubricato "Dipartimenti" assume la numerazione di articolo 23. Il comma 3 del citato articolo è sostituito dal seguente:

"3. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati con decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Polo interessati. Modalità di costituzione, di modificazione e di disattivazione sono definite da regolamento, che deve prevedere per le modifiche il parere obbligatorio del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati."

Il previgente articolo 21 rubricato "Funzioni dei Dipartimenti " assume la numerazione di articolo 24. Il comma 2 del citato articolo è sostituito dal seguente:

"2. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Dispongono di spazi, strutture e personale amministrativo, bibliotecario, tecnico ed ausiliario occorrenti al proprio funzionamento, nonché di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Polo, utilizzando le risorse assegnate a ciascun Polo dal Consiglio di Amministrazione."

La lettera d) del comma 3 del citato articolo è sostituita dalla seguente:

"d) richiedono strutture, personale tecnico, amministrativo e ausiliario e risorse finanziarie al Consiglio di Polo cui afferiscono, sulla base dell'attività di ricerca svolta o programmata e dei servizi di supporto alla didattica prestati;"

Al comma 6 del citato articolo sono eliminate le parole: "il Consiglio dei Dipartimenti se costituito ovvero i Dipartimenti".

Dopo il comma 6 del citato articolo si aggiunge il comma 7:

"7. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere un'indennità per i Direttori dei Dipartimenti a carico dei bilanci dei Dipartimenti stessi e determinarne la misura in ragione delle dimensioni e delle specificità funzionali e gestionali dei Dipartimenti."

Il previgente articolo 22 rubricato "Organi del Dipartimento" assume la numerazione di articolo 25.

Il previgente articolo 23 rubricato "Direttore del Dipartimento" assume la numerazione di articolo 26 ed è sostituito dal seguente:

"**Articolo 26 - Direttore del Dipartimento**

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, curando l'esecuzione delle loro delibere. In caso di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. Esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. E' responsabile con il Segretario amministrativo della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento. Ha la responsabilità dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Dipartimento.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti; nelle successive a maggioranza relativa. Le procedure per l'elezione sono stabilite dal regolamento del Dipartimento.

3. In caso di indisponibilità di professori a tempo pieno il Direttore può essere eletto eccezionalmente per la durata di un anno tra i professori a tempo definito.

4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. E' rieleggibile immediatamente una sola volta.

5. Il Direttore può chiedere una limitazione dell'attività didattica secondo le norme vigenti.

6. Il Direttore nomina fra i professori membri della Giunta un sostituto, che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il sostituto cessa dall'ufficio insieme con il Direttore.

7. In caso di anticipata cessazione, le funzioni di Direttore sono assunte dal Decano dei professori ordinari o, in mancanza, dal Decano dei professori di ruolo, che provvede a convocare il Consiglio nei termini all'uopo previsti dal regolamento del Dipartimento."

Il previgente articolo 24 rubricato "Consiglio del Dipartimento" assume la numerazione di articolo 27. La lettera c) del comma 2 del citato articolo è sostituita dalla seguente:

"c) delibera, anche su proposta dei Consigli di Polo interessati, l'attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca nel rispetto della normativa vigente e provvede a quanto necessario per l'organizzazione ed il funzionamento degli stessi;"

Il previgente articolo 25 rubricato "Giunta del Dipartimento" assume la numerazione di articolo 28. Il comma 3 del citato articolo è sostituito dal seguente:

"3. I membri della Giunta restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. Della Giunta fa parte, con voto consultivo, il Segretario amministrativo che svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante."

Il previgente articolo 26 rubricato "Centri di ricerca" assume la numerazione di articolo 29. I commi 2, 3 e 5 del citato articolo sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'istituzione dei Centri di ricerca interdipartimentali è deliberata dal Senato Accademico, su proposta di almeno due Dipartimenti e sentiti i Consigli di Polo cui afferiscono i Dipartimenti proponenti.

3. I Dipartimenti interessati debbono garantire le risorse minime, anche di spazi, per il funzionamento dei Centri. Il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Polo interessati possono deliberare interventi di sostegno.

5. L'attività dei singoli Centri è sottoposta a verifica periodica, da parte del Senato Accademico, che si avvale del Nucleo di valutazione di Ateneo. Se la verifica ha esito negativo, il Centro è disattivato con decreto del Rettore."

Il previgente articolo 27 rubricato "Centri di servizio" assume la numerazione di articolo 30. I commi 2 e 5 del citato articolo sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'istituzione dei Centri di servizio interdipartimentali ed interfacoltà è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle strutture interessate, sentito il Senato Accademico e i Consigli di Polo interessati.

5. L'attività dei singoli Centri è sottoposta a verifica periodica da parte del Consiglio di Amministrazione, che si avvale del Nucleo di valutazione di Ateneo. Se la verifica ha esito negativo il Centro è disattivato con decreto del Rettore."

Il previgente articolo 28 rubricato "Orto botanico" assume la numerazione di articolo 31.

Il previgente articolo 29 rubricato "Azienda agraria" assume la numerazione di articolo 32.

Il previgente articolo 30 rubricato "Azienda Policlinico" assume la numerazione di articolo 33. Il citato articolo è sostituito dal seguente:

"**Articolo 33 – Azienda ospedaliero-universitaria**

"1. L'Azienda ospedaliero-universitaria è costituita, in via sperimentale fino allo scadere del termine previsto dall'art. 2 del D.L.vo 21.12.99 n.517 con autonoma personalità giuridica, dall'Università d'intesa con la Regione, con le modalità e secondo le disposizioni che disciplinano i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università.

2. L'Università concorre alle attività dell'Azienda con l'apporto di risorse finanziarie, di beni mobili e immobili, di personale docente e ricercatore e di personale tecnico ed amministrativo.

3. L'utilizzazione di tali risorse è disciplinata da appositi accordi tra il Rettore e il Direttore Generale dell'Azienda.

4. Il patrimonio immobiliare e mobiliare concesso in uso all'Azienda resta di proprietà dell'Ateneo e non può essere modificato nella propria consistenza e configurazione in mancanza di apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

5. All'atto della costituzione dell'Azienda di cui al comma 1 cessano di avere effetto le disposizioni organizzative e gestionali dell'Azienda Universitaria Policlinico previste dal Decreto rettorale n. 10847 del 18.10.1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31.10.94 n. 255 (Allegato B)."

Il previgente articolo 31 rubricato "Sistema bibliotecario" assume la numerazione di articolo 34. Il citato articolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 34 - Sistema bibliotecario

"1. Le Biblioteche di Polo, le Biblioteche centrali di Facoltà o interfacoltà e le Biblioteche di Dipartimento o interdipartimentali costituiscono il sistema bibliotecario dell'Università, volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università.

2. Le Biblioteche di Polo e le Biblioteche centrali di Facoltà o interfacoltà hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esse si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di servizio.

3. I principi di funzionamento del sistema bibliotecario sono stabiliti da regolamento.

4. Possono essere istituite, con convenzioni, biblioteche interuniversitarie o comuni con altri soggetti pubblici o privati.

5. I Consigli di Facoltà, mediante apposita commissione, definiscono i criteri scientifici della politica degli acquisti da parte delle Biblioteche centrali di Facoltà o interfacoltà. La commissione esercita altresì funzioni di vigilanza sull'attuazione dei criteri scientifici fissati.

6. I Consigli di Polo, avvalendosi delle Commissioni scientifiche, definiscono i criteri della politica degli acquisti delle Biblioteche di Polo e ne verificano l'attuazione.

7. Le Biblioteche di Polo, quando costituite, riassorbono le Biblioteche di Facoltà o interfacoltà."

Il previgente articolo 32 rubricato "Sistema museale" assume la numerazione di articolo 35.

I previgenti articoli 33 e 34 rubricati rispettivamente "Commissione scientifica di Ateneo" e "Consiglio dei Dipartimenti" sono soppressi.

TITOLO IV - DIDATTICA

Il previgente articolo 35 rubricato "Titoli universitari" assume la numerazione di articolo 36.

Il previgente articolo 36 rubricato "Strutture per la didattica" assume la numerazione di articolo 37. La lettera d) del comma 1 del citato articolo è soppressa. Al comma 2 del citato articolo le parole: "Azienda Policlinico" sono sostituite da: "Azienda ospedaliero-universitaria". *Nel comma 4 del citato articolo sono eliminate le parole: "che costituisce parte integrante del presente Statuto".*

Il previgente articolo 37 rubricato "Regolamenti didattici" assume la numerazione di articolo 38.

Il previgente articolo 38 rubricato "Regolamentodegli studenti" assume la numerazione di articolo 39.

Il previgente articolo 39 rubricato "Attività di orientamento e corsi di formazione" assume la numerazione di articolo 40. Il citato articolo è sostituito dal seguente:

"**Articolo 40 - Attività di orientamento e corsi di formazione**

"1. L'Università organizza le seguenti attività:

a) orientamento agli studi universitari anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori;

b) orientamento degli studenti per l'elaborazione dei piani di studio;

c) corsi di lingue straniere per gli studenti;

d) corsi di aggiornamento professionale;

e) corsi per la formazione permanente e ricorrente.

2. L'Università può istituire corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, con pari impegno di studio e pari dignità didattica rispetto ai corsi ordinari.

3. L'Università può inoltre organizzare:

a) corsi preliminari per studenti dei primi anni;

b) corsi di perfezionamento;

c) corsi master;

d) corsi di formazione integrata superiore;

e) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

f) corsi per la promozione culturale dei lavoratori e degli anziani;

g) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri.

4. I corsi di cui al presente articolo sono organizzati anche in collaborazione con altri atenei, con ordini professionali e con amministrazioni ed enti pubblici e privati. Essi sono istituiti e regolamentati, su iniziativa delle strutture per la didattica, con deliberazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Polo interessati.

5. L'Università rilascia attestati di partecipazione ai corsi di cui al presente articolo."

Il previgente articolo 40 rubricato "Tutorato" assume la numerazione di articolo 41.

Il previgente articolo 41 rubricato "Osservatorio sulle carriere e sugli sbocchi professionali" assume la numerazione di articolo 42.

Il previgente articolo 42 rubricato "Altri servizi per gli studenti" assume la numerazione di articolo 43.

Il previgente articolo 43 rubricato "Adeguamento alle norme comunitarie" assume la numerazione di articolo 44.

Il previgente articolo 44 rubricato "Organi della Facoltà" assume la numerazione di articolo 45.

Il previgente articolo 45 rubricato "Preside" assume la numerazione di articolo 46. Dopo il comma 5 del citato articolo è inserito il comma 6:

"6. Al Preside è corrisposta un'indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione."

Il previgente articolo 46 rubricato "Consiglio di Facoltà" assume la numerazione di articolo 47.

Il previgente articolo 47 rubricato "Composizione del Consiglio di Facoltà" assume la numerazione di articolo 48. Il comma 3 del citato articolo è sostituito dal seguente:

"3. Al Consiglio partecipano altresì, con voto consultivo, i professori ufficiali che non facciano già parte di altro Consiglio e, in base ai criteri previsti da apposito regolamento, i professori a contratto."

Il previgente articolo 48 rubricato "Organi dei Corsi di laurea e di indirizzo" assume la numerazione di articolo 49.

Il previgente articolo 49 rubricato "Presidente del Corso di laurea o di indirizzo" assume la numerazione di articolo 50.

Il previgente articolo 50 rubricato "Consiglio del Corso di laurea o di indirizzo" assume la numerazione di articolo 51.

Il previgente articolo 51 rubricato "Organi del Corso di diploma" assume la numerazione di articolo 52.

Il previgente articolo 52 rubricato "Organi delle Scuole di specializzazione" assume la numerazione di articolo 53.

Il previgente articolo 53 rubricato "Direttore della Scuola di specializzazione" assume la numerazione di articolo 54.

Il previgente articolo 54 rubricato "Consiglio della Scuola di specializzazione" assume la numerazione di articolo 55.

Il previgente articolo 55 rubricato "Dottorato di ricerca" assume la numerazione di articolo 56.

Il previgente articolo 56 rubricato "Consiglio degli studenti di Facoltà" assume la numerazione di articolo 57.

Il previgente articolo 57 rubricato "Composizione del Consiglio degli studenti di Facoltà" assume la numerazione di articolo 58.

Il previgente articolo 58 rubricato "Commissione didattica di Ateneo" è soppresso.

TITOLO V - ARTICOLAZIONE IN POLI

Articolo 59 - Costituzione e finalità

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 59 sono così sostituiti:

"1. I Poli sono aggregazioni di strutture per la didattica, per la ricerca e di servizio volti a conseguire, anche attraverso la riarticolazione territoriale, il decentramento strutturale, funzionale e amministrativo dell'Università e a favorire una maggiore flessibilità nello svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di servizio. I Poli promuovono e coordinano, fornendo anche le risorse necessarie, le attività delle strutture aggregate al fine di valorizzare le specificità culturali e un più alto livello di integrazione delle risorse, nonché di potenziare le capacità di interazione con il tessuto sociale e produttivo."

"2. I Poli, in numero non superiore a quattro, sono dotati di autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Possono proporre agli organi di governo dell'Ateneo iniziative per la realizzazione dell'autonomia didattica e dell'organizzazione della ricerca da parte delle strutture di propria afferenza".

"3. I Poli sono:

a) il Polo delle Scienze umane e sociali;

b) il Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita;

c) il Polo delle Scienze e delle Tecnologie.

I Poli sono costituiti e attivati con decreto del Rettore in conformità con le disposizioni di cui ai seguenti commi quarto e quinto."

Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti nuovi commi 4 e 5:

"4. Tutte le strutture per la didattica, per la ricerca e di servizio devono afferire a uno dei Poli previsti nel presente articolo."

"5. Le modifiche di afferenza sono deliberate dal Senato Accademico su richiesta delle strutture aggregate, sentiti i Consigli di Polo interessati e la Giunta federativa dei Poli."

Il previgente comma 4 assume la numerazione di comma 6.

Il previgente comma 5 assume la numerazione di comma 7 ed è così riformulato:

"7. In sede di attivazione, il Polo viene dotato di uffici decentrati, nonché di un direttore con poteri analoghi a quelli del Direttore Amministrativo, limitatamente alla gestione del Polo. Il direttore del Polo è uno dei dirigenti dell'Ateneo o, in caso di obiettiva indisponibilità, un titolare di funzioni equiparate."

Articolo 60 - Competenze

Il comma 1 dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito degli indirizzi generali e del programma di sviluppo fissati dagli organi di governo dell'Università e delle proprie disponibilità finanziarie e di personale, il Polo provvede:

a) alla gestione delle risorse ad esso attribuite dagli organi centrali dell'Ateneo;

b) all'adozione di ogni misura atta a potenziare le risorse dei Poli;

c) al coordinamento delle attività dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale tecnico, amministrativo e ausiliario sulla base delle proposte e della programmazione delle strutture di competenza;

d) alla fruizione, ove non diversamente regolamentato, del patrimonio edilizio debitamente individuato, alla sua manutenzione nonché alla realizzazione delle opere di organizzazione distributiva;

e) alla individuazione dei settori della propria amministrazione;

f) all'acquisizione di attrezzature scientifiche e didattiche di pertinenza del Polo;

g) all'utilizzazione di impianti ed attrezzature esterne;

h) all'utilizzazione e coordinamento, compresa la mobilità, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle strutture aggregate e degli uffici del Polo;

i) all'individuazione ed attuazione di iniziative e interventi tesi a potenziare le attività istituzionali;

l) all'acquisizione, alla ristrutturazione e alla trasformazione di strutture edilizie, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Le strutture acquisite rientrano nel patrimonio dell'Università;

m) alla ripartizione tra le strutture aggregate nel Polo delle risorse finanziarie comunque attribuite al Polo stesso."

Il comma 2 dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

"2. Non rientrano nelle attribuzioni del Polo le competenze proprie di ciascuna struttura aggregata né la gestione o il controllo dei fondi assegnati alle stesse."

Il comma 4 dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

"4. I bilanci dei Poli sono formulati in termini finanziari di cassa e, unitamente a quelli delle strutture ad essi aggregate, vanno consolidati nel bilancio dell'Università. Resta ferma la responsabilità degli organi di ciascun Polo e di ciascuna struttura."

Articolo 62 - Presidente del Polo

Il comma 1 dell'articolo 62 è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente rappresenta il Polo ed esercita funzioni di iniziativa, di attuazione e di controllo. Convoca e presiede il Consiglio e ne esegue le deliberazioni."

Dopo il comma 1 è inserito il seguente nuovo comma 2:

"2. Il Presidente, sentiti il Consiglio di Polo e la Giunta federativa dei Poli, può istituire la Consulta dei Dipartimenti come organo consultivo per le questioni attinenti la gestione dei Dipartimenti stessi."

Il previgente comma 2 assume la numerazione di comma 3.

Il previgente comma 3 assume la numerazione di comma 4 ed è sostituito dal seguente:

"4. Il Presidente è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore. Il corpo elettorale è costituito dai componenti dei Consigli di Dipartimento afferenti al Polo. Il regolamento stabilisce le modalità elettorali."

Il previgente comma 4 assume la numerazione di comma 5.

Il previgente comma 5 assume la numerazione di comma 7 ed è sostituito dal seguente:

"7. Il Presidente nomina tra i professori di ruolo un vice presidente che, in caso d'impedimento o di assenza, lo supplisce in tutte le sue funzioni."

Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 8:

"8. In caso di anticipata cessazione del Presidente, il Rettore provvede a convocare il corpo elettorale tra il 30° e il 60° giorno successivo alla data di cessazione."

Articolo 63 - Consiglio di Polo

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 è sostituita dalla seguente:

"e) approva i contratti e le convenzioni di pertinenza del Polo, ivi compresi quelli delle strutture afferenti al Polo, ove superino i limiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 3, commi quinto e settimo del presente Statuto;"

Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 sono inserite le seguenti lettere f) e g):

"f) ripartisce tra le strutture aggregate, in coerenza con i criteri fissati dal Senato Accademico e sulla base dei programmi di attività e di sviluppo del Polo, le risorse finanziarie attribuite al Polo;

g) esprime pareri sugli argomenti che riguardano il Polo."

Il comma 2 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio è composto da:

a) il presidente;

b) il vicepresidente;

c) il direttore che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante;

d) otto professori di ruolo;

e) tre ricercatori;

f) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

g) tre rappresentanti degli studenti eletti nel proprio seno dai Consigli degli studenti di Facoltà afferenti al Polo."

Il previgente comma 3 dell'articolo 63 è soppresso.

Il previgente comma 4 dell'articolo 63 assume la numerazione di comma 3 ed è sostituito dal seguente:

"3. I membri di cui alle lettere d) e) f) sono eletti dalle rispettive categorie. Sono eleggibili i professori ed i ricercatori a tempo pieno. Il corpo elettorale è costituito per i membri di cui alle lettere d) ed e) dai componenti dei Consigli di Dipartimento afferenti al Polo; per i membri di cui alla lettera f) dal personale in servizio presso le strutture aggregate e gli uffici del Polo."

Il previgente comma 5 dell'articolo 63 assume la numerazione di comma 4 ed è sostituito dal seguente:

"4. I membri del Consiglio durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. Le modalità di elezione, stabilite da regolamento, devono conformarsi al principio del voto limitato e, per quanto possibile, dell'equilibrata rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari."

Dopo il comma 4 dell'articolo 63 è inserito il seguente nuovo comma 5:

"5. Limitatamente agli studenti, le modalità di elezione devono conformarsi all'equilibrata rappresentanza delle Facoltà e, ove non sia possibile, all'eventuale alternanza."

Il previgente articolo 64 rubricato "Verifica di funzionalità" è sostituito dal seguente:

"Articolo 64 - Commissioni scientifiche e didattiche

1. I Poli costituiscono, con appositi regolamenti, Commissioni scientifiche e didattiche in modo da garantire la rappresentanza e l'equilibrio tra le aree scientifiche e disciplinari di ciascun Polo. La rappresentanza studentesca è regolata dalla legge.

2. Delle Commissioni possono avvalersi, quali organi consultivi, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione."

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE

Articolo 66 - Direttore Amministrativo

Il comma 1 dell'articolo 66 è sostituito dal seguente:

"1. Su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, l'incarico di Direttore Amministrativo dell'Università è conferito, mediante contratto di lavoro di tipo subordinato, dal Consiglio di Amministrazione a un dirigente della stessa Università o, con motivata deliberazione, a un dirigente di altra amministrazione pubblica. Il contratto dura cinque anni e può essere rinnovato."

La lettera f) del comma 2 dell'articolo 66 è sostituita dalla seguente:

"f) procede, in base ai contingenti definiti dagli organi di governo dell'Università, all'assegnazione, anche mediante mobilità, del personale agli uffici centrali e ai Poli, nonché alle strutture non afferenti ai Poli;"

Articolo 67 - Dirigenti

I commi 1 e 2 dell'articolo 67 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai Poli e ai singoli settori dell'amministrazione individuati dal Direttore amministrativo, sentito il Consiglio di Amministrazione, è preposto, con posizione di vertice, un dirigente o un titolare di funzioni equiparate. Le nomine sono disposte dal Direttore amministrativo."

2. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso per esami indetto dall'Università. I requisiti di ammissione e i criteri di svolgimento degli esami sono fissati con il bando di concorso."

Il previgente articolo 68 rubricato "Qualifica ed indennità di funzione" è sostituito dal seguente:

"**Articolo 68 - Trattamento economico del Direttore Amministrativo e retribuzione di posizione dei dirigenti**

1. Il trattamento economico del Direttore Amministrativo è determinato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità a criteri e parametri individuati per legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente il trattamento accessorio dei dirigenti, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di comparto."

Il previgente articolo 70 rubricato "Nucleo di valutazione della gestione" è soppresso.

Il previgente articolo 71 rubricato "Collegio dei revisori dei conti" assume la numerazione di articolo 70.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Il previgente articolo 72 rubricato "Modifiche dello Statuto" assume la numerazione di articolo 71. Il comma 3 del citato articolo è sostituito dal seguente:

"3. Non costituiscono modifiche dello Statuto le variazioni degli allegati A e C conseguenti all'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti. Esse sono disposte, entro sessanta giorni dal provvedimento finale, con decreto del Rettore."

Il previgente articolo 73 rubricato "Equiparazioni" assume la numerazione di articolo 72.

Il previgente articolo 74 rubricato "Durata delle cariche elettive" assume la numerazione di articolo 73.Il comma 2 del citato articolo è sostituito dal seguente:

"2. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili una sola volta e decadono, in ogni caso, con l'iscrizione al quarto anno consecutivo come fuori corso o con la perdita della qualità di studente dell'Università."

Il previgente articolo 75 rubricato "Arrotondamenti numerici" assume la numerazione di articolo 74.

Dopo l'articolo 74 è inserito il seguente nuovo articolo 75:

"**Articolo 75 - Regolamenti di Ateneo**

Tutti i Regolamenti previsti dal presente Statuto, o comunque adottati, sono emanati con decreto del Rettore."

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il previgente articolo 76 rubricato "Istituti" è soppresso.

Il previgente articolo 77 rubricato "Scuole dirette a fini speciali" è soppresso

Il previgente articolo 78 rubricato "Assistenti ordinari e Tecnici laureati" assume la numerazione di articolo 76 ed è sostituito dal seguente:

"**Articolo 76 - Assistenti ordinari**

Per quanto non diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati."

Il previgente articolo 79 rubricato "Limitazioni delle eleggibilità" assume la numerazione di articolo 77 ed è sostituito dal seguente:

"**Articolo 77 – Durata mandati elettivi**

1. I mandati elettivi in organi che modificano la propria composizione cessano alla scadenza naturale.

2. In sede di prima applicazione i suddetti mandati scadono con il rinnovo dell'organo collegiale da effettuarsi entro 3 mesi dal termine di cui al comma 1."

Il previgente articolo 80 rubricato "Approvazione dei regolamenti" assume la numerazione di articolo 78 ed è sostituito dal seguente:

"**Articolo 78 - Approvazione dei Regolamenti per le elezioni degli organi di Polo**

1. Ciascun Polo determina, con autonomo provvedimento, modalità e tempi di espletamento delle elezioni dei propri organi.

2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma precedente, provvede il Rettore con proprio decreto."

Il previgente articolo 81 rubricato "Entrata in vigore" è soppresso.

Allegato 2

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

TITOLO I
PRINCIPI

Articolo 1
Personalità giuridica

1. In armonia con i principi costituzionali ed in attuazione della legislazione vigente, il presente Statuto stabilisce l'ordinamento dell'Università degli studi di Napoli Federico II, nel seguito denominata "Università".
2. L'Università ha personalità giuridica di diritto pubblico, che esplica nel rispetto dei propri fini istituzionali.
3. Il funzionamento dell'Università è disciplinato, oltre che dalle norme in materia di ordinamento universitario, diritto allo studio, stato giuridico e trattamento economico del personale, dal presente Statuto e dai regolamenti in esso previsti. Sono altresì applicabili le norme legislative concernenti l'università, vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, che non siano incompatibili con lo stesso.
4. Il sigillo ufficiale, raffigurante l'imperatore Federico II assiso sul trono, è custodito dal Rettore.
5. Simboli dell'Università sono la raffigurazione dell'imperatore Federico II assiso sul trono e l'aquila sveva di Sicilia che compare sul gonfalone.
6. I privilegi, gli onori e i distintivi spettanti all'Università di Napoli e ai membri del Corpo accademico, secondo le antiche leggi e consuetudini, sono mantenuti.

Articolo 2
Finalità istituzionali

1. L'Università afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.
2. L'Università garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica dell'Ateneo.
3. Fine primario dell'Università è l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze. Esso viene perseguito promovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonché la crescita civile degli studenti.
4. L'Università garantisce ai singoli professori e ricercatori, nel rispetto dei loro stati giuridici, la libertà e l'autonomia della ricerca e la libertà e l'autonomia dell'insegnamento nel rispetto delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi dei curricula didattici previsti dalle strutture di appartenenza.
5. L'Università, nel rispetto della propria unità e, a salvaguardia della pluralità delle culture che contribuiscono alla sua identità, realizza il decentramento strutturale, funzionale e amministrativo dell'Ateneo mediante l'articolazione in Poli.
6. L'Università avversa l'utilizzazione dei risultati delle proprie attività per applicazioni che perseguano scopi contrari ai principi della dignità e libertà dell'uomo e della convivenza fra i popoli.
7. L'Università concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche attivando forme di collaborazione con soggetti nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca, in particolare sostenendo programmi europei di cooperazione interuniversitaria. Essa favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture.

8. L'Università può partecipare,per una migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle stesse,a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le società di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata da apposito regolamento.

Articolo 3
Ricerca e didattica

1. L'Università, riaffermata la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico, programma, mediante piani di sviluppo, le attività di ricerca e di insegnamento e ne valuta i risultati mediante apposito Nucleo di valutazione di Ateneo previsto dal presente Statuto all'articolo 21.
2. L'Università definisce con regolamento le modalità che consentono una equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca, tenuto conto di tutte le fonti di finanziamento, delle obiettive articolazioni dei settori di ricerca e delle loro effettive esigenze, nonché della qualità e della produttività delle ricerche, valutate secondo specifici criteri ed indicatori disancorati da logiche esclusivamente economiche. L'Università incoraggia e favorisce, comunque, la ricerca di base in ogni disciplina.
3. L'Università, utilizzando le risorse finanziarie, le strutture ed il personale che lo Stato le garantisce nell'ambito della programmazione universitaria nazionale, realizza le condizioni per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali a professori, ricercatori, strutture ed a quanti altri vi operano.
4. L'Università può beneficiare di contributi, lasciti e donazioni.
5. L'Università, purché non vi osti lo svolgimento delle funzioni di ricerca e di insegnamento e nei limiti e con le modalità fissate da regolamento, può svolgere attività di ricerca, di consulenza e di servizio a favore di soggetti pubblici e privati, anche dotandosi di apposite risorse, strutture e personale.
6. L'Università può commettere a proprie strutture lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza e di servizio.
7. Nessuno, senza il proprio consenso, può essere tenuto a svolgere ricerca e consulenza per conto terzi, nell'ambito di contratti e convenzioni stipulati nell'interesse prevalente del committente.
8. I proventi derivanti da contratti e convenzioni per conto terzi sono ripartiti secondo regolamento, che dovrà riservarne una quota a copertura delle spese di carattere generale delle strutture interessate ed una quota al finanziamento della ricerca scientifica in attuazione del secondo comma del presente articolo.

Articolo 4
Diritto allo studio

1. L'Università rende effettivo il diritto allo studio anche predisponendo spazi ed attrezzature adeguati e ricorrendo, se del caso, a strutture decentrate. Favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria, impegnandosi a rimuovere condizioni di disparità e disagio, in particolare per studenti lavoratori, fuori sede, stranieri, disabili. Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società.
2. L'Università collabora con Stato, Regioni, altri enti ed istituzioni al fine di stimolare la crescita culturale degli studenti e l'offerta didattica, di assistenza, di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 5
Altre attività

L'Università favorisce le attività sociali, culturali, ricreative e sportive, pur se autogestite, attraverso la predisposizione, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, di strutture e servizi necessari al loro svolgimento. Collabora altresì con gli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti.

Articolo 6
Amministrazione

1. L'Università adotta nell'attività amministrativa il metodo della programmazione, della trasparenza e del controllo, che si fonda sulla verifica dell'efficacia e della economicità della attività svolta, avvalendosi anche dell'apposito Nucleo di valutazione di Ateneo, così come previsto nel presente Statuto all'articolo 21.
2. L'attività amministrativa è informata ai principi della responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni.
3. Fatte salve le competenze degli organi di governo, i compiti di attuazione e gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Università verso l'esterno, sono riservati ai dirigenti e, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ai responsabili di strutture.
4. In attuazione dei principi dell'autonomia e del decentramento, l'Università si articola in Poli.

Articolo 7
Informazione

1. L'Università riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni essenziali per garantire la trasparenza.
2. E' istituito il "Bollettino ufficiale dell'Università degli studi di Napoli Federico II", nel quale saranno pubblicati, secondo le modalità stabilite da regolamento, gli atti a rilevanza esterna, in particolare in materia di finanziamenti.
3. L'accesso ai documenti amministrativi è effettuato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo modalità stabilite da regolamento.
4. Chiunque appartenga all'Università può consultare, fatte salve le riserve di legge, i verbali delle adunanze degli organi dell'Università negli uffici presso i quali sono custoditi.

Articolo 8
Commissione etica di Ateneo

1. A garanzia della correttezza e dell'imparzialità dell'attività dell'Università in tutte le sue manifestazioni, è istituita, quale alta autorità morale cui chiunque può rivolgersi, la Commissione etica di Ateneo. Essa è composta da tre personalità eminenti nel campo sociale, culturale e professionale, tra le quali almeno un professore emerito anche di altra università.
2. Il Rettore nomina i tre componenti di cui uno su indicazione del Senato Accademico ed uno su indicazione del Consiglio degli studenti. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. Tutti gli uffici e gli organi dell'Università sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con la Commissione, che suggerisce al Rettore gli opportuni provvedimenti.
3. I componenti della Commissione adempiono il loro ufficio a titolo onorario.

TITOLO II
ORGANI

Articolo 9
Organi dell'Università

Sono organi dell'Università:
a) il Rettore;
b) il Senato Accademico;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) la Giunta federativa dei Poli;
e) il Consiglio degli studenti di Ateneo.

Articolo 10
Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di vigilanza. Convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta federativa dei Poli. Esercita tutte le altre attribuzioni, comprese quelle disciplinari, che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In caso di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Senato Accademico o al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.
2. Il Rettore dura in carica cinque anni accademici e non è immediatamente rieleggibile.
3. Al Rettore è corrisposta un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
4. L'ufficio di Rettore è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Università.
5. Il Rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.

Articolo 11
Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto, su candidatura espressa sulla base di un programma, tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno.
2. L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai rappresentanti dei ricercatori nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Polo;
c) ai membri del Consiglio degli studenti di Ateneo;
d) ai rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Polo.
3. Il corpo elettorale è convocato dal Decano dei professori ordinari. Decano dei professori ordinari è il professore più anziano in ruolo. L'anzianità è determinata dalla data di assegnazione al ruolo dei professori ordinari; a parità di anzianità in ruolo, prevale l'età.
4. Il Decano provvede alla convocazione non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del Rettore. L'avviso di convocazione, con la specificazione del calendario di quattro votazioni, deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni che, di norma, devono concludersi entro la fine del mese di settembre.

5. In caso di anticipata cessazione, le funzioni del Rettore sono assunte dal Decano dei professori ordinari, che provvede a convocare il corpo elettorale fra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione; l'avviso di convocazione è inviato almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni.
6. Ciascuna votazione è valida se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. Nelle prime tre votazioni l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti. Nell'eventuale quarta votazione valida si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
8. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano ed è nominato dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
9. In caso di elezione per anticipata cessazione, la carica è assunta all'atto della nomina ed il Rettore resta in carica per l'anno in corso e per i quattro anni accademici successivi.

Articolo 12
Prorettore e delegati del Rettore

1. Il Rettore nomina il Prorettore tra i professori straordinari o ordinari di ruolo o fuori ruolo.
2. In caso di impedimento o di assenza del Rettore, il Prorettore lo supplisce in tutte le sue funzioni.
3. Al Prorettore è corrisposta un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Prorettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.
5. Il Rettore può delegare proprie funzioni a professori di ruolo dell'Università.

Articolo 13
Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo, programmazione e sviluppo dell'Università, sulle cui attività esercita funzioni di alta vigilanza.
2. In particolare il Senato Accademico:
a) elabora il programma di attività e di sviluppo dell'Università sulla base delle proposte delle strutture per la ricerca e per la didattica tenendo conto altresì delle relazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo; lo approva previo parere, per quanto di competenza, del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Polo e del Consiglio degli studenti di Ateneo;
b) promuove e coordina le attività di ricerca dell'Università anche alla luce dei programmi definiti dai Poli;
c) determina la ripartizione tra i Poli dei fondi in bilancio destinati alla ricerca;
d) stabilisce il calendario accademico; sovrintende alle attività ed ai servizi didattici disciplinandone la gestione da parte delle competenti strutture sia interne che esterne all'Università;
e) sentite le Facoltà interessate, programma gli accessi ai corsi di studio;
f) determina, anche su proposta dei Consigli di Polo, i criteri generali per la promozione e l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico;
g) delibera in merito all'attivazione dei Poli, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nonché, su parere favorevole dei Consigli di Polo interessati, in ordine a modifiche di afferenza da parte delle strutture interessate;
h) delibera, anche su proposta dei Consigli di Polo, in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione delle strutture per la didattica nonché dei corsi di studio su proposta delle strutture didattiche competenti;

i) delibera, anche su proposta dei Consigli di Polo, in merito alla costituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti e delle altre strutture per la ricerca, nonché, sentito il Dipartimento da ciascuno prescelto, in ordine alle afferenze;
l) delibera il regolamento didattico di Ateneo secondo le norme di legge vigenti; approva il regolamento degli studenti di Ateneo, sentiti il Consiglio degli studenti di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta federativa dei Poli;
m) approva altresì, sentito il Consiglio di Amministrazione e la Giunta federativa dei Poli, i regolamenti quadro delle strutture per la ricerca, per la didattica e di servizio;
n) approva ogni altro regolamento previsto dal presente Statuto o ritenuto necessario, che non rientri nell'autonomia delle singole strutture;
o) definisce gli indirizzi per la stipula di contratti e convenzioni inerenti l'attività didattica e di ricerca e per lo svolgimento delle attività per conto terzi;
p) indica al Consiglio di Amministrazione i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i Poli e tra le strutture non afferenti ai Poli sulla base delle richieste avanzate;
q) ripartisce tra i Poli, sulla base delle richieste delle Facoltà, le risorse finanziarie destinate ai posti di professore e di ricercatore in coerenza con il programma di attività e di sviluppo dell'Università;
r) determina i criteri di funzionalità complessiva e i parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
s) formula il piano di attribuzione delle risorse per le attività culturali dell'Università, per i professori a contratto, per l'attivazione di altre forme di supporto alla didattica, per i Dottorati di ricerca, per le Scuole di specializzazione e per l'istituzione di borse di studio e di addestramento;
t) esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sulle sue variazioni;
u) esprime parere sul regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
v) esprime parere in merito all'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti, sentito il Consiglio degli studenti di Ateneo;
z) esprime pareri al Rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;
aa) nel rispetto dell'autonomia del Nucleo di valutazione di Ateneo, sovraintende ai meccanismi di valutazione delle attività didattiche e scientifiche;
bb) definisce e attua, con il contributo dei Poli, la politica dell'Ateneo per il diritto allo studio;
cc) promuove corsi di studio trasversali a più Poli e sovraintende alle corrispondenti attività, sentita la Giunta federativa dei Poli;
dd) promuove progetti di ricerca interdisciplinari che coinvolgano più Poli;
ee) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. In mancanza di pareri e proposte previsti nel presente articolo da parte di strutture collegiali, il Senato Accademico procede di propria iniziativa.

Articolo 14
Composizione del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto da:
a) il Rettore;
b) il Prorettore;
c) i Presidi delle Facoltà;
d) due Direttori di Dipartimento;
e) sei professori ordinari;
f) sei professori associati;
g) sei ricercatori;

h) un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
i) il Presidente del Consiglio degli studenti di Ateneo e sei studenti eletti dal Consiglio stesso nel suo seno. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore amministrativo che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
2. Le rappresentanze di cui alle lettere e), f) e g) devono garantire complessivamente l'equilibrio tra le diverse aree scientifico-disciplinari.
3. I componenti elettivi del Senato Accademico durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.
4. Le elezioni del Senato Accademico sono disciplinate da regolamento.
5. Il Senato Accademico disciplina il proprio funzionamento con regolamento apposito.

Articolo 15
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di governo dell'Università in materia amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
a) sentito il Senato Accademico e in coerenza con i criteri fissati dal programma di attività e di sviluppo dell'Università, approva il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
b) sentito il Senato Accademico e sulla base delle indicazioni contenute nel programma di attività e di sviluppo dell'Università, approva il piano edilizio definendo le risorse per i relativi interventi attuativi e provvedendo alla loro destinazione ai Poli e alle strutture non afferenti ai Poli;
c) sentito il Senato Accademico, provvede alla destinazione delle risorse finanziarie ai Poli e alle strutture non afferenti ai Poli;
d) in coerenza con i criteri fissati dal Senato Accademico, delibera la pianta organica del personale e definisce i contingenti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario da destinare ai Poli, alle strutture non afferenti ai Poli e alla amministrazione centrale;
e) in coerenza con i criteri fissati dal Senato Accademico, definisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei posti dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti alle strutture aggregate nei Poli;
f) sentito il Senato Accademico, approva il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
g) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università e, fatte salve le competenze demandate ad altre strutture, adotta i relativi provvedimenti;
h) approva contratti e convenzioni, quando non di competenza del Direttore Amministrativo e degli organi delle strutture con autonomia di gestione; delibera sull'accettazione di contributi, lasciti e donazioni;
i) delibera in ordine alle liti, salva la competenza del Direttore Amministrativo; nomina per le stesse procuratori e difensori; delibera eventuali transazioni;
l) sentiti il Senato Accademico, la Giunta federativa dei Poli e il Consiglio degli studenti di Ateneo, determina l'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti;
m) adotta le misure opportune per l'attuazione dei principi di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto in tema di diritto allo studio e di attività sociali, culturali, ricreative e sportive;
n) attua il piano di attribuzione delle risorse di cui alla lettera p) del secondo comma dell'articolo 13 del presente Statuto;
o) esprime pareri al Rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;
p) adotta provvedimenti in ordine alle determinazioni conseguenti alle osservazioni e ai rilievi del Nucleo di valutazione di Ateneo;
q) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 16
Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) il Rettore;
b) il Prorettore;
c) il Direttore Amministrativo che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante;
d) tre Direttori di Dipartimento afferenti a Poli diversi;
e) quattro professori ordinari;
f) quattro professori associati;
g) quattro ricercatori;
h) quattro rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario che siano in servizio effettivo presso l'Università individuati in modo che ciascun Polo e l'amministrazione centrale abbiano un rappresentante;
i) sei studenti eletti dal Consiglio degli studenti di Ateneo nel suo seno;
l) un membro designato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
m) un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato che, per la durata in carica del Consiglio, concorra alle spese di funzionamento dell'Università in misura annuale fissata dallo stesso Consiglio di Amministrazione, con fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività.
2. Qualora i membri di cui alla lettera m) siano superiori a tre, le rappresentanze dei professori di ruolo e dei ricercatori saranno aumentate secondo modalità stabilite con deliberazioni conformi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
3. I membri di cui alle lettere d), e), f), g), h) sono eletti dalle rispettive categorie. Sono eleggibili i professori ed i ricercatori a tempo pieno.
4. Le elezioni del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da regolamento.
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni accademici. I rappresentanti degli studenti cessano con il decadere della loro appartenenza al Consiglio degli studenti di Ateneo.
6. I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili immediatamente una sola volta.

Articolo 17
Giunta federativa dei Poli

1. Al fine di garantire la realizzazione della interconnessione federativa è costituita la Giunta federativa dei Poli, che è composta:
a) dal Rettore, che la presiede;
b) dal Prorettore;
c) dai Presidenti dei Poli;
d) dal Direttore Amministrativo che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante;
e) dal Presidente del Consiglio degli studenti di Ateneo.
2. Qualora, in seguito a modifica di Statuto, i Poli e, di conseguenza, i componenti della Giunta risultino di numero pari, il Rettore nomina un nuovo componente della Giunta federativa dei Poli, scegliendolo tra i professori di ruolo dell'Ateneo.
3. La Giunta federativa ha il compito di coordinare l'attività dei Poli e di istruire proposte su argomenti attinenti ai Poli da sottoporre per la delibera agli organi di governo, ove previsto dallo Statuto.

Articolo 18
Consiglio degli studenti di Ateneo

1. Il Consiglio degli studenti di Ateneo è organo consultivo del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. In particolare deve essere sentito sui seguenti argomenti:
a) regolamento didattico di Ateneo e regolamento degli studenti;
b) indirizzi concernenti la disciplina delle attività e dei servizi didattici;
c) tasse e contributi degli studenti;
d) utilizzazione delle risorse per il funzionamento degli organismi studenteschi;
e) criteri di attuazione del diritto allo studio;
f) criteri di organizzazione delle attività sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti.
2. Il Consiglio è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni possono essere comunque assunte.
3. Il Consiglio stabilisce i criteri generali per lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
4. Formula proposte a tutti gli organi e strutture dell'Università sulle materie di sua competenza e per tutto quanto attiene alle libertà, alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti.

Articolo 19
Composizione del Consiglio degli studenti di Ateneo

1. Il Consiglio degli studenti di Ateneo è composto da due a quattro membri per ciascuna Facoltà, eletti, in rapporto al numero degli iscritti, secondo quanto previsto da regolamento. Essi durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.
2. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Rettore.
3. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, che lo convoca e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è membro del Senato Accademico e della Giunta federativa dei Poli.
4. Il Consiglio elegge tra i propri membri gli studenti che fanno parte del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

Articolo 20
Commissioni e Centri di Ateneo

1. Per la programmazione e l'organizzazione di particolari servizi di attività di interesse generale dell'Ateneo, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, possono provvedere alla costituzione e attivazione di Commissioni e Centri di Ateneo di tipologia diversa da quella di cui all'articolo 30, disciplinati da propri regolamenti. Tali Commissioni e Centri possono essere costituiti anche su proposta della Giunta federativa dei Poli per esigenze specifiche dei Poli.
2. Le proposte delle Commissioni sono trasmesse agli organi di governo.
3. Le Commissioni sono sciolte una volta realizzate le finalità che ne hanno richiesto la costituzione.
4. Ai Centri previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30.

Articolo 21
Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Per conseguire il costante miglioramento del livello di qualità, efficienza ed efficacia delle attività formative e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione tecnico-amministrativa è istituito il Nucleo di valutazione di Ateneo. Il Nucleo esprime la sua valutazione circa l'attuazione dei principi di cui agli articoli 3, 6 (comma 1) e 7 (comma 1) del presente Statuto.
2. Il Nucleo è autonomo e l'Ateneo ne assicura la piena operatività, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
3. Tutti gli uffici e gli organi dell'Università sono tenuti a fornire informazioni e a collaborare con il Nucleo di valutazione di Ateneo, che redige apposita relazione annuale.
4. Il Nucleo è composto da sette membri di cui almeno quattro esterni all'Ateneo e fra questi non meno di due esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
5. Nomina e modalità di funzionamento sono stabilite con decreto rettorale su proposta del Senato Accademico d'intesa con il Consiglio di Amministrazione.
6. Ai componenti del Nucleo è corrisposta un'indennità nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il Nucleo si avvale della collaborazione delle Commissioni scientifiche e didattiche dei Poli.

TITOLO III
RICERCA

Articolo 22
Strutture per la ricerca

1. Sono strutture per la ricerca:
a) i Dipartimenti;
b) i Centri di ricerca.
2. Cooperano all'attività di ricerca l'Orto Botanico, l'Azienda Agraria e l'Azienda Policlinico.
3. Contribuiscono all'attività di ricerca le Biblioteche, i Musei, i Centri e le altre strutture di servizio.
4. Le strutture per la ricerca sono elencate in allegato al presente Statuto (Allegato A).

Articolo 23
Dipartimenti

1. L'Università si articola in Dipartimenti. Ogni professore e ricercatore deve afferire ad un Dipartimento.
2. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni.
3. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati con decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Polo interessati. Modalità di costituzione, di modificazione e di disattivazione sono definite da regolamento, che deve prevedere per le modifiche il parere obbligatorio del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati.
4. Il numero minimo di professori e ricercatori per la costituzione di un Dipartimento è di sedici unità, di cui almeno sei professori di ruolo. I Dipartimenti sono disattivati qualora, per tre anni accademici consecutivi, il numero di afferenti sia inferiore a dodici unità, e comunque quando il numero dei professori di ruolo sia inferiore a quattro. In casi eccezionali, il Senato accademico può consentire deroghe di durata limitata con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Per particolari esigenze di carattere scientifico è possibile istituire Dipartimenti interuniversitari con altri atenei della Campania.

Articolo 24
Funzioni dei Dipartimenti

1. Ferma restando la libertà di ricerca di ogni professore e ricercatore con il connesso diritto di accedere direttamente ai relativi finanziamenti, i Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca di uno o più settori scientifico-disciplinari.
2. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Dispongono di spazi, strutture e personale amministrativo, bibliotecario, tecnico ed ausiliario occorrenti al proprio funzionamento, nonché di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Polo, utilizzando le risorse assegnate a ciascun Polo dal Consiglio di Amministrazione.
3. I Dipartimenti:
a) promuovono l'attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca e concorrono ad organizzarne l'attività;
b) cooperano alle attività didattiche relative agli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, mettendo a disposizione, se necessario, spazi, attrezzature e personale propri;
c) nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, esprimono pareri e formulano proposte sulla destinazione dei posti di professori di ruolo e di ricercatori e sull'attivazione o disattivazione degli insegnamenti; concorrono inoltre, con relazioni sulle competenze scientifiche, alle procedure di chiamata dei professori e dei ricercatori ed esprimono pareri sul conferimento di incarichi di insegnamento, affidamenti e supplenze da parte delle Facoltà;
d) richiedono strutture, personale tecnico, amministrativo e ausiliario e risorse finanziarie al Consiglio di Polo cui afferiscono, sulla base dell'attività di ricerca svolta o programmata e dei servizi di supporto alla didattica prestati;
e) concorrono con altri Dipartimenti alla costituzione ed al funzionamento di Centri di ricerca interdipartimentali ed interuniversitari;
f) esercitano tutte le altre attribuzioni che sono loro demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Nei settori di competenza e nei limiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 3, commi 5 e 7 del presente Statuto, i Dipartimenti possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio.
5. Modalità di funzionamento e di esercizio delle predette attività sono definite da ciascun Dipartimento con proprio regolamento, che può prevedere anche l'accesso e l'uso delle strutture dipartimentali da parte di non appartenenti all'Università.
6. Per le attività di cui al comma 4 del presente articolo, il Rettore adotta un regolamento quadro deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
7. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere un'indennità per i Direttori dei Dipartimenti a carico dei bilanci dei Dipartimenti stessi e determinarne la misura in ragione delle dimensioni e delle specificità funzionali e gestionali dei Dipartimenti.

Articolo 25
Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento:
a) il Direttore;
b) il Consiglio;
c) la Giunta.

Articolo 26
Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, curando l'esecuzione delle loro delibere. In caso di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. Esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. E' responsabile con il Segretario amministrativo della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento. Ha la responsabilità dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Dipartimento.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti; nelle successive a maggioranza relativa. Le procedure per l'elezione sono stabilite dal regolamento del Dipartimento.
3. In caso di indisponibilità di professori a tempo pieno il Direttore può essere eletto eccezionalmente per la durata di un anno tra i professori a tempo definito.
4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. E' rieleggibile immediatamente una sola volta.
5. Il Direttore può chiedere una limitazione dell'attività didattica secondo le norme vigenti.
6. Il Direttore nomina fra i professori membri della Giunta un sostituto, che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il sostituto cessa dall'ufficio insieme con il Direttore.
7. In caso di anticipata cessazione, le funzioni di Direttore sono assunte dal Decano dei professori ordinari o, in mancanza, dal Decano dei professori di ruolo, che provvede a convocare il Consiglio nei termini all'uopo previsti dal regolamento del Dipartimento.

Articolo 27
Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione dell'attività del Dipartimento.
2. In particolare, il Consiglio:
a) approva, entro tre mesi dalla costituzione del Dipartimento, il regolamento a maggioranza assoluta dei presenti;
b) promuove le attività del Dipartimento;
c) delibera, anche su proposta dei Consigli di Polo interessati, l'attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca nel rispetto della normativa vigente e provvede a quanto necessario per l'organizzazione ed il funzionamento degli stessi;
d) approva il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il bilancio consuntivo;
e) fissa i criteri generali per l'uso dei fondi disponibili, per l'utilizzazione delle attrezzature e per la gestione del personale;
f) approva annualmente il piano delle ricerche, le richieste di finanziamento e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;
g) approva convenzioni e contratti verificandone possibilità di attuazione e congruenza con le finalità istituzionali del Dipartimento;
h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio è composto dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, nonché da rappresentanti del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario e degli iscritti ai dottorati di ricerca. Ne fa parte il Segretario amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

4. Il regolamento del Dipartimento fissa il numero e le modalità di designazione dei rappresentanti nel Consiglio, garantendo un'equilibrata rappresentanza delle componenti.
5. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio è regolata dalla legge.

Articolo 28
Giunta del Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio. In caso di necessità e di urgenza può adottare delibere di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima adunanza successiva.
2. Il regolamento del Dipartimento determina composizione, modalità di elezione, competenze e regole di funzionamento della Giunta.
3. I membri della Giunta restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. Della Giunta fa parte, con voto consultivo, il Segretario amministrativo che svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante.

Articolo 29
Centri di ricerca

1. Possono essere istituiti Centri di ricerca interdipartimentali e Centri di ricerca interuniversitari per la promozione e la realizzazione di ricerche interdisciplinari di rilevante interesse scientifico che coinvolgano, anche per l'impegno finanziario, più Dipartimenti anche di diversi atenei.
2. L'istituzione dei Centri di ricerca interdipartimentali è deliberata dal Senato Accademico, su proposta di almeno due Dipartimenti e sentiti i Consigli di Polo cui afferiscono i Dipartimenti proponenti.
3. I Dipartimenti interessati debbono garantire le risorse minime, anche di spazi, per il funzionamento dei Centri. Il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Polo interessati possono deliberare interventi di sostegno.
4. I Centri hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio.
5. L'attività dei singoli Centri è sottoposta a verifica periodica, da parte del Senato Accademico, che si avvale del Nucleo di valutazione di Ateneo. Se la verifica ha esito negativo, il Centro è disattivato con decreto del Rettore.
6. Organi e funzionamento dei Centri sono stabiliti, sul modello normativo dei Dipartimenti, da regolamento, che può prevedere anche l'adesione a pieno titolo di singoli professori e ricercatori afferenti ad altre strutture di ricerca universitarie.
7. L'istituzione ed il funzionamento dei Centri di ricerca interuniversitari sono regolati da convenzioni.

Articolo 30
Centri di servizio

1. Al fine di favorire la migliore utilizzazione di risorse e competenze, possono essere istituiti Centri di servizio interdipartimentali, interfacoltà e interuniversitari, per la gestione e l'utilizzazione di servizi ed apparecchiature complesse di uso comune a più strutture per la ricerca o per la didattica.
2. L'istituzione dei Centri di servizio interdipartimentali ed interfacoltà è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle strutture interessate, sentito il Senato Accademico e i Consigli di Polo interessati.
3. L'Università garantisce il personale ed eventualmente gli spazi necessari per il funzionamento dei Centri. Concorre con le strutture interessate alle spese di funzionamento.

4. I Centri hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per svolgere attività per conto terzi, in conformità al regolamento di cui al comma quinto dell'articolo 24.
5. L'attività dei singoli Centri è sottoposta a verifica periodica da parte del Consiglio di Amministrazione, che si avvale del Nucleo di valutazione di Ateneo. Se la verifica ha esito negativo il Centro è disattivato con decreto del Rettore.
6. Sono organi del Centro:
a) il Direttore, scelto dal Consiglio di Amministrazione, di norma tra il personale tecnico che abbia competenza specifica adeguata;
b) il Comitato scientifico, composto da rappresentanti delle strutture per la ricerca e per la didattica aderenti al Centro, nonché, se prevista dal regolamento, da una rappresentanza degli studenti. Il Comitato può eleggere un Direttore scientifico del Centro tra i professori di ruolo che ne fanno parte.
7. Modalità di istituzione e di funzionamento dei Centri di servizio interdipartimentali ed interfacoltà, nonché composizione e modalità di elezione del Comitato scientifico sono stabilite da regolamento.
8.L'istituzione e il funzionamento dei Centri di servizio interuniversitari sono regolati da convenzioni.

Articolo 31
Orto Botanico

1. L'Orto Botanico dell'Università ha lo scopo di introdurre, curare e conservare specie vegetali da diffondere, proteggere e far oggetto di ricerca. Analoga funzione è riconosciuta all'Orto Botanico esistente presso la Facoltà di Agraria.
2. L'Orto Botanico dell'Università ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di ricerca interdipartimentali.
3. Le modalità di funzionamento dell'Orto Botanico sono stabilite da regolamento.

Articolo 32
Azienda Agraria

1. L'Azienda Agraria dell'Università è struttura per la sperimentazione agraria in connessione con le attività istituzionali didattiche e di ricerca della Facoltà di Agraria.
2. E' disciplinata dalla legge e da regolamento interno adottato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 9 dicembre 1985 n. 705 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 33
Azienda ospedaliero-universitaria

1. L'Azienda ospedaliero-universitaria è costituita, in via sperimentale fino allo scadere del termine previsto dall'art. 2 del D.L.vo 21.12.99 n. 517 con autonoma personalità giuridica, dall'Università d'intesa con la Regione, con le modalità e secondo le disposizioni che disciplinano i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università.
2. L'Università concorre alle attività dell'Azienda con l'apporto di risorse finanziarie, di beni mobili e immobili, di personale docente e ricercatore e di personale tecnico ed amministrativo.
3. L'utilizzazione di tali risorse è disciplinata da appositi accordi tra il Rettore e il Direttore Generale dell'Azienda.

4. Il patrimonio immobiliare e mobiliare concesso in uso all'Azienda resta di proprietà dell'Ateneo e non può essere modificato nella propria consistenza e configurazione in mancanza di apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
5. All'atto della costituzione dell'Azienda di cui al comma 1, cessano di avere effetto le disposizioni organizzative e gestionali dell'Azienda Universitaria Policlinico previste dal Decreto rettorale n. 10847 del 18.10.1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31.10.94 n. 255 (Allegato B).

Articolo 34
Sistema bibliotecario

1. Le Biblioteche di Polo, le Biblioteche centrali di Facoltà o interfacoltà e le Biblioteche di Dipartimento o interdipartimentali costituiscono il sistema bibliotecario dell'Università, volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università.
2. Le Biblioteche di Polo e le Biblioteche centrali di Facoltà o interfacoltà hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esse si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di servizio.
3. I principi di funzionamento del sistema bibliotecario sono stabiliti da regolamento.
4. Possono essere istituite, con convenzioni, biblioteche interuniversitarie o comuni con altri soggetti pubblici o privati.
5. I Consigli di Facoltà, mediante apposita commissione, definiscono i criteri scientifici della politica degli acquisti da parte delle Biblioteche centrali di Facoltà o interfacoltà. La commissione esercita altresì funzioni di vigilanza sull'attuazione dei criteri scientifici fissati.
6. I Consigli di Polo, avvalendosi delle Commissioni scientifiche, definiscono i criteri della politica degli acquisti delle Biblioteche di Polo e ne verificano l'attuazione.
7. Le Biblioteche di Polo, quando costituite, riassorbono le Biblioteche di Facoltà o interfacoltà.

Articolo 35
Sistema museale

1. I Musei ed i Centri museali costituiscono il sistema museale dell'Università, volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione dei beni di interesse storico, artistico e naturalistico dell'Università.
2. I Musei ed i Centri museali hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di servizio.
3. I principi di funzionamento del sistema museale sono stabiliti da regolamento.
4. Possono essere istituiti, con convenzioni, Musei e Centri museali interuniversitari o comuni con altri soggetti pubblici e privati.

TITOLO IV
DIDATTICA

Articolo 36
Titoli universitari

L'Università rilascia i seguenti titoli:
a) diploma universitario;
b) diploma di laurea;
c) diploma di specializzazione;
d) dottorato di ricerca.

Articolo 37
Strutture per la didattica

1. Sono strutture per la didattica:
a) le Facoltà, eventualmente articolate in Corsi o Indirizzi di laurea e in Corsi di diploma;
b) le Scuole di specializzazione;
c) i Corsi di Dottorato di ricerca.
2. Cooperano alle attività didattiche i Dipartimenti ed i Centri di ricerca che mettono a disposizione, se necessario, anche spazi, attrezzature e personale propri. Cooperano altresì l'Orto Botanico, l'Azienda agraria, l'Azienda ospedaliero-universitaria.
3. Contribuiscono all'attività didattica le Biblioteche, i Musei, i Centri e le altre strutture di servizio.
4. Le Facoltà, i Corsi o Indirizzi di laurea, i Corsi di diploma e i Corsi delle Scuole di specializzazione sono elencati nell'allegato C.
5. Le modificazioni concernenti i Corsi o Indirizzi di laurea, i Corsi di diploma e le Scuole di specializzazione sono proposte dalle Facoltà interessate.

Articolo 38
Regolamenti didattici

1. L'attività didattica è disciplinata, nel rispetto della libertà di insegnamento, dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti delle singole strutture. I regolamenti garantiscono l'adozione di curricula coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione europea.
2. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attività formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i regolamenti delle singole strutture didattiche.
3. I regolamenti didattici delle singole strutture determinano in particolare:
a) l'articolazione dei corsi;
b) i piani di studio, con specificazione degli insegnamenti fondamentali obbligatori e delle propedeuticità;
c) i moduli didattici;
d) le tipologie delle forme didattiche e di tutorato, nonché le attività di laboratorio e pratiche;
e) le modalità degli obblighi di frequenza, con riguardo anche alla condizione degli studenti lavoratori;
f) gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi;
g) i crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, nonché i riconoscimenti di esami sostenuti anche in altre università italiane o straniere;

h) i limiti delle iscrizioni fuori corso, con peculiare disciplina per gli studenti lavoratori;
i) le prove di valutazione della preparazione degli iscritti e la composizione delle relative commissioni.

Articolo 39
Regolamento degli studenti

Diritti e doveri degli studenti sono disciplinati dal regolamento degli studenti.

Articolo 40
Attività di orientamento e corsi di formazione

1. L'Università organizza le seguenti attività:
a) orientamento agli studi universitari anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori;
b) orientamento degli studenti per l'elaborazione dei piani di studio;
c) corsi di lingue straniere per gli studenti;
d) corsi di aggiornamento professionale;
e) corsi per la formazione permanente e ricorrente.
2. L'Università può istituire corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, con pari impegno di studio e pari dignità didattica rispetto ai corsi ordinari.
3. L'Università può inoltre organizzare:
a) corsi preliminari per studenti dei primi anni;
b) corsi di perfezionamento;
c) corsi master;
d) corsi di formazione integrata superiore;
e) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
f) corsi per la promozione culturale dei lavoratori e degli anziani;
g) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri.
4. I corsi di cui al presente articolo sono organizzati anche in collaborazione con altri atenei, con ordini professionali e con amministrazioni ed enti pubblici e privati. Essi sono istituiti e regolamentati, su iniziativa delle strutture per la didattica, con deliberazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Polo interessati.
5. L'Università rilascia attestati di partecipazione ai corsi di cui al presente articolo.

Articolo 41
Tutorato

L'Università organizza e disciplina, con regolamento, il servizio di tutorato finalizzato a rimuovere, per tutto il corso degli studi, ostacoli alla proficua frequenza ed a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo secondo le esigenze e le attitudini dei singoli.

Articolo 42
Osservatorio sulle carriere e sugli sbocchi professionali

1. L'Università organizza, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri enti, un Osservatorio sulle carriere degli studenti e sugli sbocchi professionali dei laureati e dei diplomati.
2. L'Osservatorio:
a) opera analisi delle tendenze delle iscrizioni a Facoltà e Corsi;

b) fornisce alle strutture per la didattica ed al servizio di tutorato dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni affinché se ne rimuovano le cause;
c) coopera con l'ente per il diritto allo studio universitario anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficoltà personali, economiche, sociali ed ambientali;
d) valuta, anche attraverso l'analisi dei tempi e dei modi dell'inserimento dei laureati, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando all'ufficio di cui all'articolo seguente le opportunità esistenti nei diversi settori;
e) provvede, su segnalazione di relatori e commissioni, alla raccolta sistematica di titoli ed estratti di tesi di laurea e di dottorato, mettendoli a disposizione di enti ed imprese interessati.

Articolo 43
Altri servizi per gli studenti

1. L'Università, anche in collaborazione con ordini professionali, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizza servizi volti a garantire a studenti e laureati informazioni sulle borse di studio, sugli scambi culturali e sulle opportunità di lavoro in Italia e all'estero. I servizi sono gestiti da apposito ufficio con la collaborazione degli studenti.
2. L'Università istituisce per laureati e dottori di ricerca borse di studio anche per l'estero, e può fornire sussidi per tirocini pratici presso strutture anche non universitarie italiane e straniere, collaborando a curare i relativi adempimenti burocratici.
3. L'Università promuove convenzioni per attività sostitutive del servizio militare nell'ambito dei servizi da essa offerti agli studenti ed all'interno delle proprie strutture.
4. Nei limiti consentiti dalla legge, l'Università può stipulare convenzioni con i propri studenti per commettere loro specifiche attività a tempo parziale da svolgere senza vincolo di subordinazione.

Articolo 44
Adeguamento alle norme comunitarie

Le modificazioni alle materie di cui al presente titolo prescritte da norme del diritto comunitario europeo o da accordi con Stati membri dell'Unione europea sono recepite di diritto dal presente Statuto e dai regolamenti. E' fatta salva la possibilità di adottare norme transitorie e di salvaguardia.

Articolo 45
Organi della Facoltà

Sono organi della Facoltà:
a) il Preside;
b) il Consiglio;
c) la Giunta, ove prevista dal regolamento di Facoltà.

Articolo 46
Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle loro delibere. Esercita le altre attribuzioni, comprese quelle disciplinari, che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Ha la responsabilità amministrativa e contabile dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento della Facoltà.

2. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori ordinari della Facoltà.
3. L'ufficio di Preside è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Università.
4. Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. L'elezione avviene nella prima votazione a maggioranza degli aventi diritto al voto; nelle successive a maggioranza dei votanti. Il Preside è nominato con decreto del Rettore.
5. Il Preside, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.
6. Al Preside è corrisposta un'indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 47
Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà:
a) definisce l'ordinamento degli studi della Facoltà, sentiti, per quanto di loro competenza, i Consigli dei Corsi di laurea, di indirizzo e di diploma;
b) pianifica lo sviluppo della Facoltà;
c) programma ed organizza l'attività didattica della Facoltà, coordinando le attività dei Corsi di laurea, di indirizzo e di diploma;
d) delibera sull'attivazione dei corsi, sulla copertura degli insegnamenti vacanti, sulla designazione dei professori a contratto;
e) delibera sulla destinazione dei posti di ruolo, sulle richieste di nuovi posti e sulle chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori;
f) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il regolamento di Facoltà è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. In relazione al primo comma del presente articolo, prevede le modalità di acquisizione degli atti di cui agli articoli 24, comma terzo, lettera c) e 51, comma primo, lettera d) del presente Statuto. Può, altresì, prevedere la confluenza in Settori di più Corsi o Indirizzi di laurea; la possibilità di delega di competenze; l'articolazione dei Consigli in commissioni; la istituzione di Giunte; la pubblicità di sedute.

Articolo 48
Composizione del Consiglio di Facoltà

1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà:
a) i professori straordinari e ordinari di ruolo e fuori ruolo afferenti alla Facoltà;
b) i professori associati afferenti alla Facoltà;
c) ricercatori in numero pari al quindici per cento dei professori di ruolo e comunque in numero non superiore al venticinque per cento dei ricercatori inquadrati presso la Facoltà;
d) studenti iscritti alla Facoltà in numero di cinque sino a duemila iscritti, in numero di sette sino a cinquemila e in numero di nove oltre cinquemila;
e) da due a quattro rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario afferente alla Facoltà in relazione al numero dei professori di ruolo.
2. Le modalità di elezione dei rappresentanti, l'elettorato attivo e passivo e il numero dei rappresentanti di cui alla lettera e) del comma precedente sono stabiliti da regolamento.
3. Al Consiglio partecipano altresì, con voto consultivo, i professori ufficiali che non facciano già parte di altro Consiglio e, in base ai criteri previsti da apposito regolamento, i professori a contratto.
4. La partecipazione delle componenti alle adunanze e alle deliberazioni è regolata dalla legge.

Articolo 49
Organi dei Corsi di laurea e di indirizzo

1. Sono organi dei Corsi di laurea, dei Corsi di Indirizzo o dei Settori:
a) il Presidente;
b) il Consiglio.
2. Sono disattivati gli organi dei Corsi di laurea o di Indirizzo che confluiscono in un Settore.

Articolo 50
Presidente del Corso di laurea o di indirizzo

1. Il Presidente del Corso di laurea o di Indirizzo o di Settore promuove e coordina l'attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue delibere. Ha la responsabilità amministrativa e contabile dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Corso o del Settore.
2. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori ordinari o, in mancanza, il Decano dei professori di ruolo.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. L'elezione avviene, nella prima votazione, a maggioranza degli aventi diritto al voto; nelle successive a maggioranza dei votanti. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore.

Articolo 51
Consiglio del Corso di laurea o di indirizzo

1. Il Consiglio del Corso di laurea o di Indirizzo o di Settore, per quanto di sua competenza:
a) coordina l'attività didattica;
b) esamina ed approva i piani di studio presentati dagli studenti;
c) sperimenta nuove modalità didattiche;
d) formula proposte e pareri al Consiglio di Facoltà;
e) svolge tutte le altre funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Facoltà;
2. Fanno parte del Consiglio:
a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, delle discipline impartite nell'ambito del Corso, dell'Indirizzo o del Settore;
b) ricercatori in numero non superiore al venti per cento dei professori di ruolo del Corso;
c) studenti in numero massimo di tre sino a duemila iscritti al Corso, di cinque sino a cinquemila e di sette oltre cinquemila.
3. Le modalità di elezione delle rappresentanze ed il numero dei rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del comma precedente sono stabiliti da regolamento.
4. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni è regolata dai principi stabiliti dalla legge per la partecipazione alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio di Facoltà.

Articolo 52
Organi del Corso di diploma

1. Sono organi del Corso di diploma:
a) il Presidente;
b) il Consiglio.
2. Agli organi del Corso di diploma si applicano le disposizioni del presente Statuto riguardanti i Corsi di laurea.

Articolo 53
Organi delle Scuole di specializzazione

Sono organi delle Scuole di specializzazione:
a) il Direttore;
b) il Consiglio.

Articolo 54
Direttore della Scuola di specializzazione

1. Il Direttore rappresenta la Scuola e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue delibere. Ha la responsabilità amministrativa e contabile dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento della Scuola.
2. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori ordinari della Scuola o, in mancanza, il Decano dei professori di ruolo.
3. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo che fanno parte della Scuola. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. L'elezione avviene nella prima votazione a maggioranza degli aventi diritto al voto; nelle successive a maggioranza dei votanti. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.

Articolo 55
Consiglio della Scuola di specializzazione

1. Il Consiglio della Scuola esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. Fanno parte del Consiglio:
a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola;
b) tre rappresentanti degli specializzandi secondo modalità stabilite da regolamento.
3. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni è regolata dai principi stabiliti dalla legge per la partecipazione alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio di Corso di laurea.

Articolo 56
Dottorato di ricerca

1. Il Dottorato di ricerca, ordinato all'approfondimento delle metodologie di uno o più settori disciplinari ed alla produzione di dissertazioni che apportino contributi originali alle conoscenze del settore, costituisce elemento primario della formazione scientifica successiva alla laurea.
2. L'istituzione dei Dottorati di ricerca è deliberata ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, lettera c) e dell'articolo 13, secondo comma, lettera h) del presente Statuto. La proposta di attivazione deve prevedere la sede amministrativa ed indicare il Dipartimento che provvede alle attività gestionali, organizzative e di spesa.
3. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dalla legge e da eventuali convenzioni, anche di tipo consortile, con altri atenei italiani e stranieri.

Articolo 57
Consiglio degli studenti di Facoltà

1. Il Consiglio degli studenti di Facoltà è organo consultivo del Preside, del Consiglio di Facoltà e degli altri Consigli delle strutture didattiche. In particolare esprime pareri sulle materie disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo.
2. Il Consiglio degli studenti è tenuto a pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni possono essere comunque assunte.
3. Il Consiglio degli studenti formula proposte a tutti gli organi della Facoltà nelle materie di sua competenza ed in particolare per quanto attiene alle libertà, alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti.
4. Gestisce gli spazi e le attrezzature necessarie per il proprio funzionamento che la Facoltà gli assicura nei limiti delle proprie disponibilità.

Articolo 58
Composizione del Consiglio degli studenti di Facoltà

1. Il Consiglio è composto dai rappresentanti degli studenti nelle singole strutture per la didattica della Facoltà. Qualora il numero di tali rappresentanti sia inferiore a dieci, il Consiglio viene integrato fino a tale numero con gli studenti non eletti, ove esistano, che abbiano riportato il maggior numero di voti per la rappresentanza nei Consigli di Facoltà.
2. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Preside.
3. Il Consiglio degli studenti elegge nel proprio seno il Presidente, che lo convoca e ne esegue le deliberazioni.

TITOLO V
ARTICOLAZIONE IN POLI

Articolo 59
Costituzione e finalità

1. I Poli sono aggregazioni di strutture per la didattica, per la ricerca e di servizio volti a conseguire, anche attraverso la riarticolazione territoriale, il decentramento strutturale, funzionale e amministrativo dell'Università

e a favorire una maggiore flessibilità nello svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di servizio. I Poli promuovono e coordinano, fornendo anche le risorse necessarie, le attività delle strutture aggregate al fine di valorizzare le specificità culturali e un più alto livello di integrazione delle risorse, nonché di potenziare le capacità di interazione con il tessuto sociale e produttivo.
2. I Poli, in numero non superiore a quattro, sono dotati di autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Possono proporre agli organi di governo dell'Ateneo iniziative per la realizzazione dell'autonomia didattica e dell'organizzazione della ricerca da parte delle strutture di propria afferenza.
3. I Poli sono:
a) il Polo delle Scienze Umane e Sociali;
b) il Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita;
c) il Polo delle Scienze e delle Tecnologie.
I Poli sono costituiti e attivati con decreto del Rettore in conformità con le disposizioni di cui ai seguenti commi quarto e quinto.
4. Tutte le strutture per la didattica, per la ricerca e di servizio devono afferire a uno dei Poli previsti nel presente articolo.
5. Le modifiche di afferenza sono deliberate dal Senato Accademico su richiesta delle strutture aggregate, sentiti i Consigli di Polo interessati e la Giunta federativa dei Poli.
6. L'attivazione di ciascun Polo è deliberata dal Senato Accademico, su richiesta delle strutture interessate, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione che delibera altresì in ordine alle dotazioni patrimoniali di avvio delle attività istituzionali assegnate al Polo.
7. In sede di attivazione, il Polo viene dotato di uffici decentrati, nonché di un direttore con poteri analoghi a quelli del Direttore Amministrativo, limitatamente alla gestione del Polo. Il direttore del Polo è uno dei dirigenti dell'Ateneo o, in caso di obiettiva indisponibilità, un titolare di funzioni equiparate.

Articolo 60
Competenze

1. Nell'ambito degli indirizzi generali e del programma di sviluppo fissati dagli organi di governo dell'Università e delle proprie disponibilità finanziarie e di personale, il Polo provvede:
a) alla gestione delle risorse ad esso attribuite dagli organi centrali dell'Ateneo;
b) all'adozione di ogni misura atta a potenziare le risorse dei Poli;
c) al coordinamento delle attività dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale tecnico, amministrativo e ausiliario sulla base delle proposte e della programmazione delle strutture di competenza;
d) alla fruizione, ove non diversamente regolamentato, del patrimonio edilizio debitamente individuato, alla sua manutenzione nonché alla realizzazione delle opere di organizzazione distributiva;
e) alla individuazione dei settori della propria amministrazione;
f) all'acquisizione di attrezzature scientifiche e didattiche di pertinenza del Polo;
g) all'utilizzazione di impianti ed attrezzature esterne;
h) all'utilizzazione e coordinamento, compresa la mobilità, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle strutture aggregate e degli uffici del Polo;
i) all'individuazione ed attuazione di iniziative e interventi tesi a potenziare le attività istituzionali;
l) all'acquisizione, alla ristrutturazione e alla trasformazione di strutture edilizie, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Le strutture acquisite rientrano nel patrimonio dell'Università;
m) alla ripartizione tra le strutture aggregate nel Polo delle risorse finanziarie comunque attribuite al Polo stesso.
2. Non rientrano nelle attribuzioni del Polo le competenze proprie di ciascuna struttura aggregata né la gestione o il controllo dei fondi assegnati alle stesse.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità il Polo dispone di personale e di risorse finanziarie assegnate dagli organi di governo dell'Università. Può altresì stabilire rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche stranieri o internazionali, mediante contratti e convenzioni, pure in forme consortili, nei limiti e con le modalità fissate da regolamento.
4. I bilanci dei Poli sono formulati in termini finanziari di cassa e, unitamente a quelli delle strutture ad essi aggregate, vanno consolidati nel bilancio dell'Università. Resta ferma la responsabilità degli organi di ciascun Polo e di ciascuna struttura.

Articolo 61
Organi del Polo

Sono organi del Polo:
a) il Presidente;
b) il Consiglio.

Articolo 62
Presidente del Polo

1. Il Presidente rappresenta il Polo ed esercita funzioni di iniziativa, di attuazione e di controllo. Convoca e presiede il Consiglio e ne esegue le deliberazioni.
2. Il Presidente, sentiti il Consiglio di Polo e la Giunta federativa dei Poli, può istituire la Consulta dei Dipartimenti come organo consultivo per le questioni attinenti la gestione dei Dipartimenti stessi.
3. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Università.
4. Il Presidente è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore. Il corpo elettorale è costituito dai componenti dei Consigli di Dipartimento afferenti al Polo. Il regolamento stabilisce le modalità elettorali.
5. Al Presidente è corrisposta un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Presidente, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.
7. Il Presidente nomina tra i professori di ruolo un vice presidente che, in caso d'impedimento o di assenza, lo supplisce in tutte le sue funzioni.
8. In caso di anticipata cessazione del Presidente, il Rettore provvede a convocare il corpo elettorale tra il 30° e il 60° giorno successivo alla data di cessazione.

Articolo 63
Consiglio di Polo

1. Il Consiglio è organo di indirizzo, programmazione e gestione del Polo. In particolare:
a) definisce il programma di attività e di sviluppo del Polo;
b) formula i criteri di utilizzazione delle risorse del Polo, rispettando eventuali vincoli di destinazione;
c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal Presidente;
d) elabora, sulla base delle esigenze rappresentate dalle strutture aggregate, le richieste di risorse finanziarie, di locali e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
e) approva i contratti e le convenzioni di pertinenza del Polo, ivi compresi quelli delle strutture afferenti al Polo, ove superino i limiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 3, commi quinto e settimo del presente Statuto;
f) ripartisce tra le strutture aggregate, in coerenza con i criteri fissati dal Senato Accademico e sulla base dei programmi di attività e di sviluppo del Polo, le risorse finanziarie attribuite al Polo;

g) esprime pareri sugli argomenti che riguardano il Polo.
2. Il Consiglio è composto da:
a) il presidente;
b) il vicepresidente;
c) il direttore che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante;
d) otto professori di ruolo;
e) tre ricercatori;
f) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
g) tre rappresentanti degli studenti eletti nel proprio seno dai Consigli degli studenti di Facoltà afferenti al Polo.
3. I membri di cui alle lettere d) e) f) sono eletti dalle rispettive categorie. Sono eleggibili i professori ed i ricercatori a tempo pieno. Il corpo elettorale è costituito per i membri di cui alle lettere d) ed e) dai componenti dei Consigli di Dipartimento afferenti al Polo; per i membri di cui alla lettera f) dal personale in servizio presso le strutture aggregate e gli uffici del Polo.
4. I membri del Consiglio durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. Le modalità di elezione, stabilite da regolamento, devono conformarsi al principio del voto limitato e, per quanto possibile, dell'equilibrata rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari.
5. Limitatamente agli studenti, le modalità di elezione devono conformarsi all'equilibrata rappresentanza delle Facoltà e, ove non sia possibile, all'eventuale alternanza.

Articolo 64
Commissioni scientifiche e didattiche

1. I Poli costituiscono, con appositi regolamenti, Commissioni scientifiche e didattiche in modo da garantire la rappresentanza e l'equilibrio tra le aree scientifiche e disciplinari di ciascun Polo. La rappresentanza studentesca è regolata dalla legge.
2. Delle Commissioni possono avvalersi, quali organi consultivi, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI
AMMINISTRAZIONE

Articolo 65
Fonti regolamentari

La gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università è disciplinata dalla legge e da apposito regolamento e si conforma ai principi di cui agli articoli 6 e 7 del presente Statuto.

Articolo 66
Direttore amministrativo

1. Su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, l'incarico di Direttore Amministrativo dell'Università è conferito, mediante contratto di lavoro di tipo subordinato, dal Consiglio di Amministrazione a un dirigente della stessa Università o, con motivata deliberazione, a un dirigente di altra amministrazione pubblica. Il contratto dura cinque anni e può essere rinnovato.
2. Il Direttore Amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. In particolare:

a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dell'Università, secondo le specifiche linee indicate dagli stessi, individuando, se del caso, attività ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse e le opportune indicazioni;
b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;
c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Università, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
d) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure ed i provvedimenti;
e) provvede, secondo le indicazioni degli organi di governo dell'Università, all'istituzione ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone tra l'altro gli orari di servizio e di apertura al pubblico;
f) procede, in base ai contingenti definiti dagli organi di governo dell'Università, all'assegnazione, anche mediante mobilità, del personale agli uffici centrali e ai Poli, nonché alle strutture non afferenti ai Poli;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
h) indirizza, verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed è responsabile della loro attività;
i) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dell'Università, procede al reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, compresi quelli attinenti all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori;
l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Università;
m) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, ad esclusione di quelli di competenza dei Poli e delle strutture per la ricerca e per la didattica, o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi di governo dell'Università; stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione;
n) provvede in ordine alle liti correlate con gli atti di gestione, anche del personale, posti in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti; nomina procuratori e difensori secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione; propone eventuali transazioni delle liti;
o) chiede pareri agli organi di altre amministrazioni anche internazionali;
p) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
q) fornisce pareri e consulenze agli organi di governo dell'Università ed agli organi delle strutture per la ricerca e per la didattica;
r) è responsabile della realizzazione di programmi, attività, interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Università.

Articolo 67
Dirigenti

1. Ai Poli e ai singoli settori dell'amministrazione individuati dal Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio di Amministrazione, è preposto, con posizione di vertice, un dirigente o un titolare di funzioni equiparate. Le nomine sono disposte dal Direttore Amministrativo.
2. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso per esami indetto dall'Università. I requisiti di ammissione e i criteri di svolgimento degli esami sono fissati con il bando di concorso.
3. I dirigenti hanno la responsabilità della gestione del settore e del risultato delle attività degli uffici cui sono preposti. In particolare:
a) organizzano, d'intesa con il Direttore amministrativo, le risorse a loro disposizione;
b) verificano i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;
c) esercitano autonomi poteri di spesa nei limiti fissati dal Direttore amministrativo;

d) adottano gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o di giudizio, quali attestazioni, certificazioni, relazioni;
e) adottano gli atti, anche provvedimentali, esecutivi di deliberazioni e provvedimenti;
f) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'Università.

Articolo 68
Trattamento economico del Direttore amministrativo e retribuzione di posizione dei dirigenti

1. Il trattamento economico del Direttore Amministrativo è determinato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità a criteri e parametri individuati per legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente il trattamento accessorio dei dirigenti, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di comparto.

Articolo 69
Aggiornamento e perfezionamento del personale

L'Università organizza corsi di aggiornamento professionale, di perfezionamento e di riqualificazione per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Articolo 70
Collegio dei revisori dei conti

1. E' costituito il Collegio dei revisori dei conti composto da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Rettore.
2. Tre revisori effettivi sono designati dal Senato Accademico:
a) uno tra magistrati amministrativi o contabili di grado non inferiore a Consigliere, il quale assume le funzioni di presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti o altro ruolo equivalente sostitutivo;
c) uno tra esperti di comprovata qualificazione in materia amministrativa e contabile che non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Università.
Il Senato Accademico designa anche uno dei revisori supplenti, nell'ambito delle categorie di cui sopra.
3. Due revisori effettivi sono scelti dal Rettore:
a) uno fra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato;
b) uno fra i dirigenti del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il Rettore sceglie anche uno dei revisori supplenti, nell'ambito delle categorie di cui sopra.
4. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per più di due trienni.
5. Ai membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e non modificabile per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
6. Compiti e modalità di funzionamento del Collegio dei revisori sono stabiliti dal regolamento generale per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono adottate con deliberazioni del Senato Accademico assunte a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Consiglio di Amministrazione e, se di competenza, il Consiglio degli studenti. Esse sono trasmesse al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica per un parere da esprimersi entro il termine di sessanta giorni, trascorso inutilmente il quale vengono emanate con decreto del Rettore da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di osservazioni o di parere negativo del Ministro, le modifiche sono sottoposte a nuova deliberazione del Senato Accademico adottata con le medesime maggioranze e procedure di cui innanzi e quindi emanate con decreto del Rettore da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le modifiche dello Statuto decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Non costituiscono modifiche dello Statuto le variazioni degli allegati A e C conseguenti all'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti. Esse sono disposte, entro sessanta giorni dal provvedimento finale, con decreto del Rettore.

Articolo 72
Equiparazioni

1. Ai fini delle cariche elettive previste dal presente Statuto, i professori straordinari sono equiparati ai professori ordinari.
2. Possono concorrere alle cariche elettive per le quali è previsto il tempo pieno anche i professori ed i ricercatori che, anteriormente alla data della prima votazione, abbiano presentato dichiarazione di opzione per il tempo pieno da far valere in caso di elezione.

Articolo 73
Durata delle cariche elettive

1. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, i rappresentanti negli organi collegiali durano in carica tre anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
2. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili una sola volta e decadono, in ogni caso, con l'iscrizione al quarto anno consecutivo come fuori corso o con la perdita della qualità di studente dell'Università.

Articolo 74
Arrotondamenti numerici

Ai fini dell'applicazione del presente Statuto eventuali arrotondamenti numerici sono effettuati per eccesso.

Articolo 75
Regolamenti di Ateneo

Tutti i Regolamenti previsti dal presente Statuto, o comunque adottati, sono emanati con decreto del Rettore.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 76
Assistenti ordinari

Per quanto non diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati.

Articolo 77
Durata mandati elettivi

1. I mandati elettivi in organi che modificano la propria composizione cessano alla scadenza naturale.
2. In sede di prima applicazione i suddetti mandati scadono con il rinnovo dell'organo collegiale da effettuarsi entro 3 mesi dal termine di cui al comma 1.

Articolo 78
Approvazione dei Regolamenti per le elezioni degli organi di Polo

1. Ciascun Polo determina, con autonomo provvedimento, modalità e tempi di espletamento delle elezioni dei propri organi.
2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma precedente, provvede il Rettore con proprio decreto.

Allegato A

STRUTTURE PER LA RICERCA

DIPARTIMENTI

ANALISI DELLE DINAMICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI
ANALISI DEI PROCESSI ECONOMICI -SOCIALI LINGUISTICI PRODUTTIVI E TERRITORIALI
ANALISI E PROGETTAZIONE STRUTTURALE
ARBORICOLTURA, BOTANICA E PATOLOGIA VEGETALE
BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE MEDICHE
BIOLOGIA E PATOLOGIA CELLULLARE E MOLECOLARE "L. CALIFANO"
BIOLOGIA EVOLUTIVA E COMPARATA
BIOLOGIA VEGETALE
CHIMICA
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA
CHIMICA DELLE SOSTANZE NATURALI
CHIMICA ORGANICA E BIOLOGICA
CHIRURGIA GENERALE, GERIATRICA, ONCOLOGICA E TECNOLOGIE AVANZATE
CONFIGURAZIONE ED ATTUAZIONE DELL'ARCHITETTURA
CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI
COSTRUZIONI E METODI MATEMATICI IN ARCHITETTURA
DIRITTO AMMINISTRATIVO E SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
DIRITTO COMUNE PATRIMONIALE
DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO
DIRITTO DEI RAPPORTI CIVILI ED ECONOMICO SOCIALI
DIRITTO DELL'ECONOMIA
DIRITTO ROMANO E STORIA DELLA SCIENZA ROMANISTICA
DISCIPLINE STORICHE
ECONOMIA AZIENDALE
ECONOMIA E POLITICA AGRARIA
ENDOCRINOLOGIA ED ONCOLOGIA MOLECOLARE E CLINICA
ENERGETICA, TERMOFLUIDODINAMICA APPLICATA E CONDIZIONAMENTI AMBIENTALI
ENTOMOLOGIA E ZOOLOGIA AGRARIA
FARMACOLOGIA SPERIMENTALE
FILOLOGIA CLASSICA"FRANCESCO ARNALDI"
FILOLOGIA MODERNA
FILOSOFIA "A. ALIOTTA"
FILOSOFIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLA LIBERTÀ DI RELIGIONE
FISIOLOGIA GENERALE ED AMBIENTALE
GENETICA, BIOLOGIA GENERALE E MOLECOLARE
GEOFISICA E VULCANOLOGIA
INFORMATICA E SISTEMISTICA
INGEGNERIA IDRAULICA ED AMBIENTALE "GIROLAMO IPPOLITO"
INGEGNERIA AGRARIA E AGRONOMIA DEL TERRITORIO

INGEGNERIA CHIMICA
INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE
INGEGNERIA DEI TRASPORTI "LUIGI TOCCHETTI"
INGEGNERIA ECONOMICO- GESTIONALE
INGEGNERIA EDILE
INGEGNERIA ELETTRICA
INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI
INGEGNERIA GEOTECNICA
INGEGNERIA MECCANICA PER L' ENERGETICA
INGEGNERIA NAVALE
MATEMATICA E APPLICAZIONI "R.CACCIOPPOLI"
MATEMATICO STATISTICO
MEDICINA CLINICA E SCIENZE CARDIOVASCOLARI E IMMUNOLOGICHE
MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE
MEDICINA PUBBLICA E DELLA SICUREZZA SOCIALE
NEUROSCIENZE E DI SCIENZE DEL COMPORTAMENTO
PATOLOGIA E SANITÀ ANIMALE
PATOLOGIA SISTEMATICA
PEDIATRIA
PIANIFICAZIONE E SCIENZA DEL TERRITORIO
PROGETT. ARCH. E AMB.: TEORIE E METOD. OPERATIVE
PROGETTAZIONE AERONAUTICA
PROGETTAZIONE E GESTIONE INDUSTRIALE
PROGETTAZIONE URBANA
SCIENZA DEGLI ALIMENTI
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
SCIENZA E INGEGNERIA DELLO SPAZIO "LUIGI G. NAPOLITANO"
SCIENZE AGRONOMICHE E GENETICA VEGETALE
SCIENZE BIOMORFOLOGICHE E FUNZIONALI
SCIENZE CHIMICO AGRARIE
SCIENZE CHIRURGICHE, ANESTESIOLOGICHE - RIANIMATORIE E DELL'EMERGENZA
SCIENZE CHIRURGICHE, ORTOPEDICHE, TRAUMATOLOGICHE ED EMERGENZE
SCIENZE CLINICHE VETERINARIE
SCIENZE DELLA TERRA
SCIENZE DELLO STATO
SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
SCIENZE FISICHE
SCIENZE INTERNAZIONALISTICHE E DI STUDI SUL SISTEMA POLITICO ED ISTITUZIONALE EUROPEO
SCIENZE MEDICHE PREVENTIVE
SCIENZE NEUROLOGICHE
SCIENZE ODONTOSTOMATICOLOGICHE E MAXILLO - FACCIALE
SCIENZE OFTALMOLOGICHE
SCIENZE OSTETRICO GINECOLOGICHE UROLOGICHE E MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE
SCIENZE PENALISTICHE, CRIMINOLOGICHE E PENITENZIARIE
SCIENZE RELAZIONALI "GUSTAVO IACONO"
SCIENZE STATISTICHE

SCIENZE ZOOTECNICHE E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI
SOCIOLOGIA
STORIA DELL'ARCHITETTURA E RESTAURO
STRUTTURE, FUNZIONI E TECNOLOGIE BIOLOGICHE
TEORIA E STORIA DELL'ECONOMIA PUBBLICA
TEORIA ECONOMICA E APPLICAZIONI
URBANISTICA
ZOOLOGIA

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA AUDIOVISUALE PER LO STUDIO DELLA CULTURA POPOLARE
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DI INGEGNERIA PER I BENI CULTURALI (CIBEC)
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA LABORATORIO DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L.U.P.T.)
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER LO STUDIO DELLE TECNICHE TRADIZ. NELL'AREA MEDITERRANEA
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER L'ANALISI E LA SINTESI DEI SEGNALI
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA "AMBIENTE" (CIRAM)
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA "ICONOGRAFIA DELLA CITTA' EUROPEA"
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA CRIACQ-CENTRO DI RICERCHE INTERDIPARTIMENTALE PER L'ACQUACOLTURA
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA IN URBANISTICA ALBERTO CALZA BINI
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUI BIOMATERIALI (CRIB)
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE URBAN/ECO
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI ROMANISTICI "ARANGIO RUIZ"

Allegato B

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1994

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 255 del 31 ottobre 1994)

(Omissis).

Allegato C

STRUTTURE PER LA DIDATTICA

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
I Corso di Laurea in Giurisprudenza;
II Corso di Laurea in Giurisprudenza.

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
Corso di Laurea in Scienze Politiche
*indirizz*i:
- a) politico-amministrativo;
- b) politico-sociale;
- c) storico-politico;
- d) politico-internazionale;
- e) politico-economico;

Corso di Diploma Universitario in Statistica.

FACOLTA' DI ECONOMIA
Corso di Laurea in Economia e Commercio
indirizzi:
- a) economia politica;
- b) economia industriale;
- c) economia e legislazione per l'impresa;

Corso di Laurea in Economia Aziendale;
Corso di Diploma Universitario in Statistica e Informatica per la Gestione delle imprese;
Corso di Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle Imprese.
Corso di Diploma Universitario in Gestione delle Imprese Cooperative e delle Organizzazioni non Profit.

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
Corso di Laurea in Lettere
indirizzi:
- a) classico;
- b) moderno.

Corso di Laurea in Filosofia.
Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere (europee)
indirizzi:
- a) filologico-letterario;
- b) linguistico-glottodidattico;
- c) storico-culturale.

Corso di Laurea in Storia
indirizzi:
- a) antico;
- b) medioevale;
- c) moderno;
- d) contemporaneo e/o tematico-disciplinare:

- orientale;
- storico-religioso;
- storico-sociale;
- storico-artistico.

Corso di Diploma Universitario di Operatore dei Beni Culturali;
Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale;
Corso di Diploma Universitario in Assistenti Educatori di Prima Infanzia.

FACOLTA' DI SOCIOLOGIA
Corso di Laurea in Sociologia
indirizzi:

a) organizzativo, economico e del lavoro;
b) comunicazioni e mass-media;
c) socio-antropologico e dello sviluppo;
d) politico istituzionale;
e) territorio e ambiente;
f) pianificazione sociale.

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
Corso di Laurea in Biotecnologie
indirizzo:

a) biotecnologie mediche.

Corso di diploma universitario di dietista;
Corso di diploma universitario di igienista dentale;
Corso di diploma universitario di infermiere;
Corso di diploma universitario di logopedista;
Corso di diploma universitario di ostetrica/o;
Corso di diploma universitario di tecnico audiometrista;
Corso di diploma universitario di tecnico audioprotesista;
Corso di diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia;
Corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica;
Corso di diploma universitario di fisioterapista;
Corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
Corso di diploma universitario di tecnico ortopedico;
Corso di diploma universitario di ortottista - assistente di oftalmologia.

FACOLTA' DI FARMACIA
Corso di Laurea in Farmacia;
Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
indirizzi:

a) farmacologico;
b) chimico delle sostanze naturali;
c) farmaceutico;
d) alimentare farmaco-tecnologico.

Corso di Laurea in Biotecnologie:
indirizzo:

a) biotecnologie farmaceutiche.

Corso di Diploma Universitario in Controllo di Qualità nel Settore Industriale Farmaceutico.

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Corso di laurea in chimica
indirizzi:

a) chimica fisica;
b) chimica inorganica;
c) chimica organica;
d) chimica biologica;

Corso di laurea in chimica industriale
indirizzi:

a) ricerca e sviluppo dei materiali;
b) ricerca e sviluppo dei prodotti;

Corso di laurea in fisica, *indirizzi*:

a) fisica nucleare e subnucleare;
b) fisica della materia;
c) astrofisica e fisica dello spazio;
d) teorico-generale;
e) didattico e di storia della fisica;
f) fisica dei biosistemi;
g) fisica terrestre e dell'ambiente;
h) elettronico-cibernetico;
i) fisica applicata;

Corso di laurea in matematica
indirizzi:

a) generale;
b) didattico;
c) applicativo;

Corso di laurea in scienze naturali
indirizzi:

a) didattica delle scienze naturali;
b) conservazione e gestione degli ambienti naturali;
c) paleobiologia e paleoecologia;
d) museologia naturalistica;

I Corso di laurea in scienze biologiche
indirizzi:

a) bioecologico;
b) biomolecolare;
c) biotecnologico;
d) biologia integrata;
e) fisiopatologico;

II Corso di laurea in scienze biologiche
indirizzi:

a) bioecologico;

b) biomolecolare;
c) biotecnologico;
d) biologia integrata;
e) fisiopatologico;

Corso di laurea in scienze geologiche
indirizzi:
a) geologico-paleontologico;
b) mineralogico-petrologico-giacimentologico-geochimico;
c) geofisico e geologico strutturale;
d) geologico applicato;

Corso di laurea in biotecnologie
indirizzo:
a) biotecnologie industriali;

Corso di laurea in scienza dei materiali
indirizzi:
a) materiali funzionali;
b) materiali strutturali;
c) modellistico-teorico;

Corso di laurea in informatica;
Corso di diploma universitario in scienza dei materiali;
Corso di diploma universitario in matematica;
Corso di diploma universitario in metodologie fisiche;
Corso di diploma universitario in biologia;
Corso di diploma universitario in chimica;
Corso di diploma universitario in informatica;
Corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche.

FACOLTA' DI INGEGNERIA

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale;
Corso di Laurea in Ingegneria Chimica;
I Corso di Laurea in Ingegneria Civile
indirizzi:
a) geotecnica;
b) idraulica;
c) strutture ;
d) trasporti.

II Corso di Laurea in Ingegneria Civile:
indirizzi:
a) geotecnica;
b) idraulica;
c) strutture;
d) trasporti.

Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali;
I Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni;
II Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni;
Corso di Laurea in Ingegneria Edile;

Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica:
indirizzi:
a) automazione industriale;
b) energia.
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica;
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale;
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica;
I Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica:
indirizzi:
a) automazione industriale e robotica;
b) costruzioni;
c) energia;
d) produzione;
e) veicoli terrestri.
II Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica:
indirizzi:
a) automazione industriale e robotica;
b) costruzioni;
c) energia;
d) produzione;
e) veicoli terrestri.
Corso di Laurea in Ingegneria Navale;
Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio:
indirizzi:
a) ambiente;
b) difesa del suolo;
c) pianificazione e gestione territoriale.
Corsi di Diploma Universitario in:
a) Ingegneria delle Infrastrutture;
b) Ingegneria Informatica;
c) Ingegneria Meccanica;
d) Ingegneria delle Telecomunicazioni.

FACOLTA' DI ARCHTETTURA
Corso di Laurea in Architettura;
Corso di Diploma Universitario in Edilizia.

FACOLTA' DI AGRARIA
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie;
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari;
Corso di Laurea in Biotecnologie
indirizzo:
a) biotecnologie agrarie vegetali.
Corsi di Diploma Universitario in:
a) produzioni vegetali;
b) tecnologie alimentari.

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA
Corso di laurea in Medicina Veterinaria;
Corso di laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali;
Corso di Laurea in Biotecnologie
indirizzo:
a) biotecnologie veterinarie.
Corso di Diploma Universitario in Igiene e Sanità Animale.

S C U O L E D I S P E C I A L I Z Z A Z I O N E

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

1) DIRITTO AMMINISTRATIVO E SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
2) DIRITTO CIVILE
3) DIRITTO COMMERCIALE
4) DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI
5) DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO
6) DIRITTO INTERNAZIONALE
7) DIRITTO E PROCEDURA PENALE
8) ISTITUZIONI REGIONALI

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

1) DIRITTO ED ECONOMIA DELLE COMUNITA' EUROPEE

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

1) ARCHEOLOGIA
2) PSICOLOGIA CLINICA
3) PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA
4) PSICOLOGIA SOCIALE APPLICATA
5) STORIA DELL'ARTE

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
1) ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA
2) ANATOMIA PATOLOGICA
3) ANESTESIA E RIANIMAZIONE
4) AUDIOLOGIA E FONIATRIA
5) BIOCHIMICA CLINICA
6) CARDIOCHIRURGIA
7) CARDIOLOGIA
8) CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA CHIRURGICA
9) CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO CHIRURGIA D'URGENZA
10) CHIRURGIA GENERALE I – INDIRIZZO CHIRURGIA GENERALE

11) CHIRURGIA GENERALE II – INDIRIZZO CHIRURGIA GENERALE
12) CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
13) CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA
14) CHIRURGIA PEDIATRICA
15) CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA
16) CHIRURGIA TORACICA
17) CHIRURGIA VASCOLARE
18) DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
19) EMATOLOGIA
20) ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO
21) FARMACOLOGIA
22) GASTROENTEROLOGIA
23) GERIATRIA
24) GINECOLOGIA ED OSTETRICIA
25) IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
26) MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
27) MALATTIE INFETTIVE
28) MEDICINA DEL LAVORO
29) MEDICINA DELLO SPORT
30) MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
31) MEDICINA INTERNA
32) MEDICINA LEGALE
33) MEDICINA NUCLEARE
34) MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
35) NEFROLOGIA
36) NEUROCHIRURGIA
37) NEUROLOGIA
38) OFTALMOLOGIA
39) ONCOLOGIA
40) ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
41) OTORINOLARINGOIATRIA
42) PATOLOGIA CLINICA
43) PEDIATRIA
44)PSICHIATRIA
45) PSICOLOGIA CLINICA
46) RADIODIAGNOSTICA
47) RADIOTERAPIA
48) REUMATOLOGIA
49) SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE
50) UROLOGIA.

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
1) APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE

FACOLTÀ DI ECONOMIA
1) DIRITTO DELL'ECONOMIA.

FACOLTA' DI FARMACIA
1) FARMACIA OSPEDALIERA
2) FARMACOLOGIA
3) SCIENZA E TECNICA DELLE PIANTE OFFICINALI

FACOLTA' DI INGEGNERIA
1) INFRASTRUTTURE TERMINALI DI TRASPORTO AEREO,MARITTIMO,TERRESTRE
2) INGEGNERIA SANITARIA ED AMBIENTALE
3) SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

FACOLTA' DI ARCHITETTURA
1) PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANA
2) RESTAURO DEI MONUMENTI
3) DISEGNO INDUSTRIALE
4) MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA URBANA
5) PIANIFICAZIONE URBANISTICA
6) PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA II

FACOLTA' DI AGRARIA
1) AGRICOLTURA TROPICALE E SUBTROPICALE
2) BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI
3) BIOTECNOLOGIE VEGETALI
4) ECONOMIA DEL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
5) FITOPATOLOGIA
6) COLTURE IRRIGUE
7) MIGLIORAMENTO GENETICO E PRODUZIONE DELLE SEMENTI
8) GESTIONE DELLA QUALITÀ NELLE IMPRESE AGRO-ALIMENTARI
9) VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI AMBIENTI AGRICOLI E FORESTALI
10) SCIENZE VITICOLE ED ENOLOGICHE
11) COLTURE PROTETTE
12) PARCHI E GIARDINI
13) TECNOLOGIE DEGLI ALLEVAMENTI ANIMALI
14) TECNOLOGIE FRUTTICOLE
15) VALUTAZIONI IMMOBILIARI E D'IMPRESA.

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA
1) ALIMENTAZIONE ANIMALE
2) FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI
3) ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
4) MALATTIE INFETTIVE,PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA
5) TECNOLOGIA E PATOLOGIA DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE INTERFACOLTÀ

1) FISICA SANITARIA (IN COLLABORAZIONE TRA LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA E QUELLA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI).
2) FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA (IN CONVENZIONE CON LE ALTRE UNIVERSITÀ E ISTITUTI UNIVERSITARI DELLA CAMPANIA).

00A13663

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651497/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035